Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 20 marzo 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 marzo 1976, n. **50**.
Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

EDILIZIA UNIVERSITARIA

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per il periodo dal 1976 al 1981 per la realizzazione di un programma poliennale relativo ad opere di edilizia universitaria, comprendente la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento di sedi universitarie, nonché il completamento dei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, nei limiti di cui all'articolo 2 della presente legge.

Tutte le somme relative ai predetti programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, tuttora disponibili e non impiegabili a norma dell'articolo 2 della presente legge sono utilizzate per il finanziamento del programma poliennale previsto nel precedente comma.

Sono comprese le spese per arredamenti e attrezzature necessari all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi, ai quali ultimi è riservato il 2 per cento dello stanziamento globale; le spese per l'acquisizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere già realizzate, o in corso di esecuzione, con anticipazioni autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione; le spese per l'eventuale revisione in aumento dei prezzi.

A partire dal 1982 gli stanziamenti relativi ai successivi programmi poliennali di opere di edilizia universitaria saranno autorizzati con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione, sulla base dei programmi poliennali formulati dalle università e istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641 e delle proposte del comitato centrale per l'edilizia universitaria di cui all'articolo 4 della presente legge, approva con proprio decreto il programma delle opere edilizie ammesse a finanziamento per il periodo di cui al primo comma del presente articolo.

Successivamente con singoli decreti, in conformità al programma, il Ministro per la pubblica istruzione approva i finanziamenti delle opere di ogni singola università o istituzione universitaria di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Detto programma dovrà tener conto delle eventuali strutture dipartimentali delle università.

Eventuali variazioni al programma sono approvate con la procedura di cui al quinto comma del presente articolo.

Annualmente, a partire dal 1977, il Ministro per la pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del programma.

A partire dal 1981, nell'anno che precede la fine di ciascun programma, unitamente alla anzidetta relazione annuale il Ministro presenta al Parlamento, con le procedure di cui al quinto comma, i lineamenti del successivo programma poliennale da finanziare a norma del quarto comma del presente articolo, nonché le eventuali variazioni ai criteri di priorità di cui ai successivi articoli 2 e 3.

La somma di cui al primo comma del presente articolo è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di:

50 miliardi per l'esercizio finanziario 1976;
75 miliardi per l'esercizio finanziario 1977;
125 miliardi per l'esercizio finanziario 1978;
150 miliardi per l'esercizio finanziario 1979;
100 miliardi per l'esercizio finanziario 1980;
50 miliardi per l'esercizio finanziario 1981.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun anno, purché gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Per la eventuale revisione in aumento dei prezzi e per eventi non prevedibili è riservato il 15 per cento dello stanziamento previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Il programma deve prevedere prioritariamente il completamento delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, limitatamente a quelle i cui progetti siano stati già approvati e i lavori siano in corso di esecuzione o che, comunque, debbano essere realizzate per rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti ma non ancora utilizzabili. Deve comprendere, altresì, i maggiori oneri dovuti all'eventuale revisione in aumento dei prezzi.

Art. 3.

Nella formulazione del programma di cui al primo comma dell'articolo 1 dovrà tenersi conto, nel seguente ordine, dei sottoindicati criteri di priorità:

1) completamento delle opere relative a programmi di ammodernamento o ristrutturazione di strutture edilizie già esistenti o di ampliamento delle stesse, richieste da verificate esigenze di migliore funzionalità;

2) costruzione e completamento di sedi di università già funzionanti ed istituite in data non anteriore al 1968;

3) costruzione e completamento di nuove sedi di università già funzionanti, per esigenze di decongestionamento o di decentramento;

4) costruzione di opere edilizie relative a università istituite o da istituire in conseguenza del disposto dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766. A tal fine sarà riservato un importo non superiore al 10 per cento dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Le opere di edilizia universitaria comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, e non ancora realizzate, escluse quelle di cui al precedente articolo 2, saranno riconsiderate per essere eventualmente comprese, previa verifica, nel nuovo programma.

Art. 4.

Il comitato centrale per l'edilizia universitaria ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione ed è composto dai seguenti membri:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

due esperti, designati uno dal Ministero dei lavori pubblici e uno da quello della pubblica istruzione;

tre rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

tre rettori o direttori eletti collegialmente dai rettori e direttori delle università e degli istituti universitari statali;

tre componenti di consigli di amministrazione delle università e degli istituti universitari statali, collegialmente eletti dai rappresentanti dei consigli stessi a tal fine da ciascun consiglio designati.

Il comitato è presieduto dal Ministro per la pubblica istruzione o da un suo delegato. Le mansioni di segretario vengono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, di grado non inferiore a direttore di divisione aggiunto.

Il comitato formula le proposte per il programma di cui al precedente articolo 1, in relazione alle richieste presentate dalle università e dalle istituzioni di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, sulla base di parametri tecnici predeterminati dal comitato stesso.

Art. 5.

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il comitato di cui al precedente articolo 4, ha facoltà di revocare i finanziamenti assegnati, qualora entro due anni dall'approvazione dei programmi delle singole università, non risultino ancora appaltate le opere programmate.

Le somme in tal modo rese disponibili saranno utilizzate per le variazioni del programma di cui all'articolo 1, comma ottavo.

Art. 6.

I limiti di spesa richiamati dall'articolo 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 500 milioni. Detto limite è ulteriormente adeguabile all'andamento generale dei prezzi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

Il consiglio di amministrazione dell'università può delegare, in tutto o in parte, l'ingegnere preposto all'ufficio tecnico universitario a compiere gli atti di gestione di carattere tecnico-amministrativo riguardanti la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

Le perizie di variante e suppletive relative ai progetti già approvati, purché non alterino la natura e la destinazione delle singole opere e l'importo dei relativi finanziamenti sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione dell'università.

Agli ingegneri degli uffici tecnici delle università possono essere affidati collaudi di opere realizzate in sede diversa da quella di servizio.

Art. 7.

Qualora siano indette gare, i lavori e le forniture possono essere aggiudicati fin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se in aumento.

L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta.

Art. 8.

Per quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, valgono le norme della legge 28 luglio 1967, n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766.

Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutte le opere di edilizia universitaria.

Art. 9.

Le somme previste dalla presente legge non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 10.

A integrazione dei finanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, le università e le istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, possono contrarre mutui anche con la Cassa depositi e prestiti e con il Consorzio di credito per le opere pubbliche previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro.

I mutui di cui al precedente comma — da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 35 anni — saranno garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. Essi saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra gli enti di cui al precedente comma e gli istituti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Sui mutui contratti ai sensi dei precedenti commi può essere concesso un contributo nel pagamento degli interessi secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di intesa con quello per la pubblica istruzione.

Le opere ammesse ai benefici di cui al precedente comma sono sottoposte all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione con la procedura prevista dal quinto comma dell'articolo 1.

A decorrere dall'anno 1977 con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato sarà iscritto apposito limite di impegno per la concessione dei contributi di cui al terzo comma.

Titolo II

COPERTURA DELLA SPESA

Art. 11.

All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976 si provvede, quanto a lire 20 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975 e, quanto a lire 30 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stesso capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1976. Con legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1981 sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1976

LEONE

MORO — MALFATTI — COLOMBO — GULLOTTI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 6 marzo 1976, n. **51.**

Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto e il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono sostituiti come segue:

« Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

nave da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore destinata alla navigazione da diporto e di stazza lorda superiore a 50 tonnellate;

imbarcazione da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore, destinata alla navigazione da diporto di stazza lorda fino a 50 tonnellate e che non sia compresa nella categoria natanti;

natante da diporto: ogni piccola unità da diporto esente dall'obbligo di iscrizione nei registri tenuti dalle autorità competenti, come specificato nell'articolo 13 della presente legge.

E' unità da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra superficie in metri quadri delle vele di normale navigazione (escluse le vele di strallo e lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli è superiore a 2 ».

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito come segue:

« Per potenza del motore, ai fini della presente legge, si intende la potenza massima di esercizio come definita con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, sono emanate le norme relative all'omologazione, al collaudo ed all'accertamento della potenza dei motori. La fabbrica costruttrice rilascia, per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato, una dichiarazione attestante che detto esemplare è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato.

Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito con il decreto di cui al comma precedente, la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilità civile e penale.

L'autorità che ha proceduto all'omologazione ha facoltà di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati.

Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale.

Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di campioni disponendo per la effettuazione delle prove.

Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona munita dei poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione e del punto di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.

L'efficacia della omologazione può essere sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata in caso di accertata difformità, anche parziale, di uno o più esemplari della serie rispetto al tipo omologato.

L'omologazione può essere revocata quando sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione ».

Art. 2.

All'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono aggiunti i seguenti commi:

« Sono altresì considerati abilitati alla costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle 5 tonnellate, i "maestri d'ascia", già abilitati a costruire natanti da pesca e da traffico fino a 50 tonnellate.

I soci ordinari delle associazioni progettisti della nautica da diporto, riconosciute con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti, sono abilitati, previo esame da effettuarsi presso il Registro navale italiano — in base al programma stabilito con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti — a firmare i progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto e ad essere iscritti nei registri di cui all'articolo 275 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, ove abbiano i requisiti richiesti dai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 278 del medesimo regolamento ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito come segue:

« Per la progettazione delle imbarcazioni di cui al comma precedente non si applica la norma prevista dall'articolo 3, primo comma.

L'obbligo previsto dall'articolo 3, secondo comma, compete al presidente *pro tempore* dell'ente o associazione nautica ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito come segue:

« Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.

Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia e dagli uffici della motorizzazione civile ».

Art. 5.

L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Ferma restando l'osservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare le imbarcazioni e le navi da diporto sono abilitate alla navigazione, mediante rilascio di apposita licenza, nei seguenti limiti:

a) nelle acque interne ed in quelle marittime fino a 6 miglia dalla costa;

b) nelle acque marittime, oltre le 6 miglia dalla costa.

La licenza che abilita alla navigazione le imbarcazioni da diporto entro i limiti di cui alla lettera *a*) del comma precedente è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonchè dagli uffici della motorizzazione civile. Le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici marittimi possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque interne e le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici della motorizzazione civile possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime.

La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera *b*) del primo comma del presente articolo e quella che abilita alla navigazione le navi da diporto, sono rilasciate dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonchè dagli uffici marittimi minori a ciò delegati ».

Art. 6.

I primi due commi dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono sostituiti dai seguenti:

« La licenza che abilita alla navigazione entro i limiti indicati alla lettera *a*) dell'articolo 8 è conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti.

La licenza che abilita alla navigazione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 8 è conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile ».

Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« La licenza di cui al primo comma dell'articolo 8 è sottoposta ogni due anni al visto di convalida. La licenza è rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio d'iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto ».

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Sia la licenza che gli altri documenti prescritti dalla presente legge debbono, di massima, essere tenuti a bordo in originale. Tuttavia, nelle navigazioni tra porti nazionali, può essere tenuta a bordo copia fotostatica dei documenti stessi autenticata da un ufficio marittimo o della navigazione interna, secondo le disposizioni impartite dal Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente l'originale alla competente autorità marittima o della navigazione interna che ne faccia richiesta entro il termine da questa stabilito ».

Art. 7.

L'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi e simili, non provvisti di motore, sono esclusi dall'obbligo della iscrizione di cui all'articolo 5 e della relativa licenza.

Sono parimenti esclusi dall'obbligo richiamato dal comma precedente i natanti con vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 4 metri quadrati.

Sono ugualmente esclusi dall'obbligo richiamato al primo comma del presente articolo le lance, le lancette, i canotti pneumatici, nonchè i natanti di lunghezza non superiore a 6 metri, o muniti di apposito certificato attestante una stazza lorda non superiore a 3 tonnellate, anche se provvisti di motore di potenza non superiore a 20 CV.

Ferma restando l'osservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, i natanti di cui al primo comma del presente articolo possono navigare entro il limite di 1 miglio dalla costa, quelli di cui al secondo comma, possono navigare entro il limite di 500 metri dalla costa, e quelli indicati nel terzo comma entro il limite di 6 miglia dalla costa.

E' in facoltà dell'autorità marittima di ridurre o di estendere il limite per i natanti di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, e di stabilire i limiti di velocità e le zone di specchio acqueo nelle quali non sia consentita la circolazione ».

Art. 8.

I primi due commi dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono sostituiti dai seguenti:

« L'abilitazione delle imbarcazioni da diporto alla navigazione entro i limiti di cui all'articolo 8 lettera *a*) è stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato ovvero dagli uffici della motorizzazione civile previa visita di accertamento effettuata con l'osservanza delle norme tecniche e delle direttive emanate dal Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.

L'abilitazione delle navi da diporto e delle imbarcazioni nei casi non contemplati dal precedente comma è stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato, assistito, quando occorra, da un ingegnere o perito del Registro italiano navale ».

All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

« Ove si tratti di imbarcazione prodotta in serie il cui prototipo sia stato omologato, l'abilitazione alla navigazione viene stabilita nella stessa sede dell'omologazione, salvo accertamenti delle dotazioni di sicurezza ».

Art. 9.

L'articolo 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« In occasione di regate organizzate dai circoli velici riconosciuti dalla Federazione della vela o dalla Presidenza nazionale della Lega navale italiana e di allenamenti collegiali e singoli autorizzati dai predetti circoli e in occasione di manifestazioni sportive indette dalla Federazione motonautica, per le imbarcazioni di cui alla lettera *a*) dell'articolo 8 e per i natanti di cui al terzo comma dell'articolo 13, ammessi a parteciparvi, la navigazione è consentita oltre le 6 miglia; inoltre le imbarcazioni di cui alla lettera *a*) dell'articolo 8 sono autorizzate a navigare, sia nelle acque marittime che in quelle interne anche se sprovviste della licenza di cui allo stesso articolo 8.

In tutti i casi di cui al precedente comma dovranno essere rispettate le norme di sicurezza previste dalla Federazione della vela e dalla Federazione motonautica per le imbarcazioni e natanti da regata ».

Art. 10.

L'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Nessuna abilitazione è richiesta per comandare o condurre:

a) i natanti di cui al primo comma dell'articolo 13 e quelli di cui al terzo comma dello stesso articolo, se a remi;

b) i natanti di cui al secondo comma dell'articolo 13, purchè condotti da chi abbia compiuto gli anni 6 o gli anni 14 in occasione di regate, a condizione che risulti iscritto a corsi organizzati dalla Lega navale o dalla Federazione italiana della vela;

c) i natanti di cui al terzo comma dell'articolo 13, se a vela, purchè condotti da chi abbia compiuto gli anni 14;

d) i natanti a motore di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero a vela con motore ausiliario, purché condotti da chi abbia compiuto gli anni 16 o, nelle competizioni motonautiche, gli anni 18.

In occasione di manifestazioni sportive, di regate e di relativi allenamenti, organizzati dai circoli nautici riconosciuti dalla Federazione italiana della vela, dalla Federazione italiana motonautica e dalla Presidenza nazionale della Lega navale italiana, nessuna abilitazione è richiesta per condurre i natanti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*) e la relativa navigazione è consentita anche oltre il limite stabilito per ciascuna categoria ».

Art. 11.

L'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18 della presente legge le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro 6 miglia dalla costa;

b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa;

c) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 20 CV per la navigazione entro 6 miglia dalla costa;

d) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 20 CV per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa.

Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto sono previste apposite abilitazioni.

L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto può essere congiunta con l'abilitazione alla condotta del motore.

La composizione delle commissioni, nonchè i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere *b*) e *d*) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

I programmi e le modalità di svolgimento di esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere *a*) e *c*) del primo comma del presente articolo, sono stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti ».

Art. 12.

I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono sostituiti dal seguente comma:

« Ai motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare ai natanti e alle imbarcazioni da diporto destinate alla navigazione marittima ed a quella interna viene rilasciato un certificato per l'uso nel quale sono indicati i dati relativi all'omologazione o al collaudo ».

Art. 13.

Il primo comma dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Gli enti e le associazioni nautiche riconosciuti a norma dell'articolo 45 possono essere autorizzati a gestire scuole di guida nautica e a rilasciare a coloro che abbiano frequentato il corso e superato con esito positivo l'esame finale, svolto alla presenza di un rappresentante dell'autorità marittima o della motorizzazione civile locale, le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 20, nonchè le abilitazioni per la condotta dei motori previste dallo stesso articolo 20 ».

Art. 14.

All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

« La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche agli ufficiali e personale in congedo degli stessi corpi e qualifiche purchè in possesso dei requisiti fisici di cui all'articolo 25 ».

Art. 15.

Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 12 tonnellate, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, l'imposta del valore aggiunto è dovuta nella misura del 18 per cento.

Art. 16.

L'ultimo comma della nota alla tariffa allegato *E*) del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« Sono soggette alle tasse stabilite dalla presente tariffa tutte le navi e imbarcazioni da diporto, come definite all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate a navigare nelle acque interne ed in quelle marittime fino a 6 miglia dalla costa. Sono inoltre soggette alla tassa di cui al precedente comma le navi e imbarcazioni a motore, comprese quelle a vela con motore ausiliario, abilitate alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa, qualora effettuino la navigazione nelle acque interne ».

Art. 17.

Dal 1° gennaio 1976 le unità da diporto nazionali, abilitate alla navigazione oltre il limite delle 6 miglia dalla costa, e quelle estere equiparate alle nazionali in virtù di trattati internazionali, che stazionino in porti marittimi nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento nei porti marittimi nazionali nella misura di lire 120 al giorno per ogni tonnellata di stazza lorda, se di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate, e di lire 150 al giorno per ogni tonnellata di stazza lorda, se superiori a detto limite. Per le imbarcazioni e le navi a vela, anche se con motore ausiliario, l'aliquota è rispettivamente di lire 60 o di lire 75 per ogni tonnellata di stazza lorda.

La misura della tassa di cui al precedente comma è ridotta a due terzi, qualora sia effettuato abbonamento per due mesi nel periodo compreso fra giugno e settembre, e alla metà, qualora sia effettuato abbonamento per l'intero periodo da giugno a settembre. Per le unità da diporto nazionali l'abbonamento può essere annuale: in tal caso la tassa è dovuta nella misura di un terzo di quella di cui al precedente comma. Per tutto il periodo dell'abbonamento la nave o l'imbarcazione può esercitare il cabotaggio fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato senza pagare altra tassa di stazionamento.

Le unità estere non ammesse a trattamento uguale a quello delle unità nazionali sono soggette al pagamento del doppio delle tasse previste per le unità nazionali.

Le unità da diporto nazionali di cui al primo comma del presente articolo, qualora abbiano già pagato la tassa di circolazione non sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento.

L'abbonamento alla tassa di stazionamento esonera le unità da diporto nazionali dal pagamento della tassa di circolazione, anche quando tali unità effettuano la navigazione nelle acque interne.

Le modalità di riscossione della tassa di stazionamento saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la marina mercantile.

Art. 18.

Le abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni da diporto conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la loro validità per i tipi di navigazione indicati sui documenti stessi.

Le abilitazioni alla navigazione per le imbarcazioni da diporto rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità, per i limiti indicati nei documenti stessi.

Per i titoli abilitativi di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo è data facoltà agli interessati di chiederne la sostituzione con quelli previsti dalla presente legge, previo accertamento dei prescritti corrispondenti requisiti; le modalità per la detta sostituzione sono stabilite con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Art. 19.

All'articolo 44 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

« Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro italiano navale secondo le norme vigenti, i tributi speciali previsti dalla tabella allegata alla presente legge sono ridotti del 50 per cento, rimanendo a carico degli interessati le spese per l'intervento predetto ».

Art. 20.

Il secondo comma dell'articolo 254 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

« La precedente disposizione è applicabile alle navi militari italiane solo quando debbono recarsi in crociera fuori del mare territoriale. E' altresì applicabile alle unità italiane e straniere da diporto, a condizione che siano in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero e a condizione che la partenza avvenga entro le otto ore successive all'imbarco e sia annotata sul giornale nautico e che, in caso di rientro in un porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul giornale nautico dall'autorità marittima estera; qualora le predette condizioni non si verifichino, i benefici già accordati si intendono revocati e si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi finanziarie ».

Art. 21.

Nella legge 11 febbraio 1971, n. 50, in luogo di « Ministro per i trasporti e l'aviazione civile », leggasi « Ministro per i trasporti », ed in luogo di « direzioni compartimentali, uffici provinciali ed ispettorati di porto della motorizzazione civile », leggasi « uffici della motorizzazione civile ».

Art. 22.

La tabella dei tributi per le prestazioni ed i servizi resi dagli organi competenti in materia di navigazione da diporto, annessa alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituita dalla seguente:

1. Visite di accertamento e stazzatura imbarcazioni di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza	L.	30.000
2. Visite di accertamento e stazzatura navi di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza . .	»	60.000
3. Stazzatura o ristazzatura imbarcazioni e navi e rilascio certificazioni . . .	»	5.000
4. Visite periodiche ed occasionali imbarcazioni	»	5.000
5. Visite periodiche ed occasionali navi	»	15.000
6. Omologazione prototipi navi ed imbarcazioni e rilascio certificati di omologazione	»	100.000
7. Rilascio licenze	»	2.000
8. Aggiornamento licenze	»	5.000
9. Omologazione prototipi motori e rilascio certificato di omologazione . . .	»	100.000
10. Collaudo di motore non omologato	»	20.000
11. Rilascio certificato d'uso di motori	»	2.000
12. Aggiornamento certificato d'uso di motore	»	5.000
13. Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni	»	5.000
14. Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi	»	30.000
15. Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori	»	10.000
16. Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento) .	»	2.000
17. Rinnovo licenze	»	2.000
18. Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di un documento	»	2.000
19. Rilascio di un duplicato	»	2.000
20. Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione	»	2.000

Art. 23.

Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, emanerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, appo-

sito regolamento contenente le norme di sicurezza cui dovranno attenersi le unità da diporto in relazione alle loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da pesca costiera (locale e ravvicinata).

All'entrata in vigore del regolamento suddetto cesserà, per i natanti di cui al precedente comma, l'applicazione delle norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1972, n. 1154.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1976

LEONE

MORO — GIOIA — MARTINELLI — STAMMATI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1975.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore n. 87.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto n. 715 del 4 marzo 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 1923, dal quale risulta che il rimorchiatore ex austro-ungarico T. 68, è stato iscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi di uso locale (rimorchiatori) assumendo la caratteristica n. 87;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5705 in data 24 ottobre 1975 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore n. 87, di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° ottobre 1975.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1975

LEONE

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1976
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 100

(2905)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1975.

Proroga al 31 dicembre 1977 delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1964 sull'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il proprio decreto del 31 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 12 giugno 1975, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 1975 le disposizioni contenute nel proprio decreto dell'11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, per l'attuazione dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa, di cui all'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti ai fini del conseguimento degli indennizzi e dei contributi erogabili in unica soluzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89;

Ritenuto che, perdurando le condizioni per le quali sono state prorogate le disposizioni di cui sopra, si rende opportuno continuare ad assicurare l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al proprio decreto 11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1977.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile oppure ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra e che intendono prestare l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti, debbono darne comunicazione al Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1977 sui pagamenti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, sarà operata una detrazione nella misura dello 0,40 per cento.

In relazione alle detrazioni operate in base al precedente comma, alla fine di ogni trimestre potranno essere corrisposti agli enti ed alle associazioni di cui al precedente art. 2 acconti contenuti nel limite massimo dello 0,30 per cento dei pagamenti disposti nel trimestre decorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1976
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 378

(3032)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1976.

Istituzione di centri di servizio sociale per adulti per gli uffici di sorveglianza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, contenente: « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà » la quale all'art. 72 stabilisce che nelle sedi degli uffici di sorveglianza di cui alla tabella *A* annessa alla legge predetta sono istituiti centri di servizio sociale per adulti e che il Ministro per la grazia e giustizia può disporre con suo decreto che per più uffici di sorveglianza sia istituito un solo centro di servizio sociale, stabilendone la sede;

Atteso che per motivi di funzionalità amministrativa e per esigenze di carattere operativo è necessario unificare alcuni centri di servizio sociale;

Decreta:

Sono istituiti i seguenti centri di servizio sociale per adulti per gli uffici di sorveglianza a fianco di ciascuno indicati:

Centri di servizio sociale	Uffici di sorveglianza
1) Torino	Torino, Alessandria, Novara, Cuneo e Vercelli
2) Genova	Genova e Apuania Massa
3) Milano	Milano, Pavia e Varese
4) Brescia	Brescia e Mantova
5) Venezia	Venezia, Padova e Verona
6) Trieste	Trieste e Gorizia
7) Trento	Trento
8) Bologna	Bologna, Modena e Reggio Emilia
9) Firenze	Firenze, Siena, Livorno e Pisa
10) Perugia	Perugia e Spoleto
11) Ancona	Ancona e Macerata
12) Roma	Roma, Frosinone e Viterbo
13) L'Aquila	L'Aquila e Pescara
14) Napoli	Napoli, Salerno, S. Maria Capua Vetere e Campobasso
15) Bari	Bari e Foggia
16) Lecce	Lecce
17) Potenza	Potenza e Matera
18) Catanzaro	Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria
19) Palermo	Palermo, Agrigento e Trapani
20) Catania	Catania e Siracusa
21) Messina	Messina
22) Caltanissetta	Caltanissetta
23) Cagliari	Cagliari, Nuoro e Sassari

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1976
Registro n. 6 *Giustizia, foglio n.* 26

(3151)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1976.

Approvazione del piano tecnico relativo al primo elenco dei lavori di collegamenti telefonici delle frazioni di comune nonchè dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori medesimi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, successivamente modificata e prorogata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, 28 giugno 1956, n. 716, 30 dicembre 1959, n. 1215, 20 maggio 1966, n. 368, 8 marzo 1968, n. 178 e 28 marzo 1973, n. 86;

Visto l'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 991 « provvedimenti in favore dei territori montani », modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti i piani tecnici economici predisposti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la esecuzione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune;

Considerato che la realizzazione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune riveste carattere di particolare urgenza in quanto é da attuare entro scadenze stabilite dalle lettere d'ordine di esecuzione dei lavori;

Udito il parere del consiglio di amministrazione espresso nella 1363ª adunanza del 3 dicembre 1975 in merito alla utilizzazione dello stanziamento previsto dalla legge 28 marzo 1973, n. 86, con il quale si rende possibile eseguire il XVIII lotto lavori comprendente 1250 collegamenti;

Considerato che in prima applicazione è prevista la realizzazione di 796 collegamenti già ammessi ai benefici della legge 28 marzo 1973, n. 86, dei 1250 facenti parte del piano generale dei lavori;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico relativo al primo elenco del XVIII lotto lavori comprendente 796 collegamenti telefonici.

Art. 2.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere relative ai collegamenti telefonici delle frazioni di comune indicati nell'allegato elenco.

Art. 3.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante i lavori.

Art. 4.

La spesa complessiva di cui all'art. 1 da eseguirsi con i fondi stanziati dalla legge 28 marzo 1973, n. 86, è di L. 2.865.600.000.

Art. 5.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro due anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1976

Il Ministro: ORLANDO

COLLEGAMENTI TELEFONICI DELLE FRAZIONI

Elenco nominativo dei collegamenti da realizzare con i fondi della legge 28 marzo 1973, n. 86, primo elenco del XVIII *lotto lavori.*

1ª *Zona - n.* 91:

Cerendero di Mongiardino Ligure; Casalbusone di Mongiardino Ligure; Montemanno di Mongiardino Ligure; Prato di Mongiardino Ligure; Rovello di Mongiardino Ligure; Pesca di Cartosio; Corte di S. Marzano Oliveto; Regione Borgovecchio di Villafranca d'Asti; Castelnuovo di S. Damiano d'Asti; Boschi di Vesime; Garbazzo-Perotto di Vesime; Paroldo di Vesime; Saliceto-Bricco di Vesime; Fagiolo di Vesime; Villa di Montezemolo; Tatorba di Perletto; Coda Pian Marino di Perletto; Bruceto-Doglio di Cortemilia; S. Giacomo-Rivera di Cortemilia; Tetti Gaina di Valdieri; Colletto di Castelmagno; Rifugio F.I.E. località Artesina di Frabosa Sottana; Pianvignale Serra S. Giuseppe di Frabosa Sottana; Rifugio Maria Luisa loc. Val Toggia di Formazza; Rifugio Città di Busto loc. Città Gemsland di Formazza; Rifugio Pietro Costa di Varzo; Rifugio Capanna Castiglioni di Baceno; Colombaro di Borgomanero; Cascina Fontana di Borgomanero; Dossi di Pavone Canavese; Quillico di Pavone Canavese; Giordani di Mattie; Trinità di Santena; Rifugio Ponteses loc. Muanda di Locana; Rifugio F. Pastore loc. Alpe Pile di Alagna Valsesia; Gila di Portula; Borgata Piana di Pettinengo; Collepedrino di Palazzago; Cavagnoli di Gorno; Bindo di S. Brigida; Pratolongo di Sotto il Monte; Solza di Riviera d'Adda; Carosso di Almenno S. Bartolomeo; Bocchetta di Gandellino; Barlino di Almenno S. Bartolomeo; Colognola di Casazza; Perlupario di Caprino Bergamasco; Cava di Caprino Bergamasco; Cusato di Zone; Siniga di Pisogne; Spina di Erbusco; Fornaci Quattro Vie di Adro; Benecco di Gavardo; S. Biagio di Gavardo; Persaga di Provaglio d'Iseo; Marocchina di Comezzano Cizzago; Castelletto di Polpenazze del Garda; Bottenago di Polpenazze del Garda; Rifugio Lissone in Val Adamè di Saviore dell'Adamello; Rifugio Prudenzini di Saviore dell'Adamello; Rifugio Garibaldi di Edolo; Rifugio Tonolini di Sonico; S. Quirico di Muscoline; Rifugio Stella Alpina di Saviore dell'Adamello; Rifugio Col Marè Baremone di Anfo; Ponzano di Morone; Baiedo di Pasturo; Foppaluera di Brivio; Ronco Vecchio di Cassina Rizzardi; Barcone di Primaluna; Rifugio Luigi Brioschi di Pasturo; Montuglio di S. Maria Rezzonico; Canzaga di Pognana Lario; Campoè di Caglio; Belvedere di Valmadrera; Noci Garrioni di Corte dei Frati; Cantarane di Persico Dosimo; Cansero di Cappella dé Picenardi; Commessaggio Inferiore di Sabbioneta; Mezzano Siccomaro di Travaco Siccomaro; Canova di Verrua Po; Piana di Codevilla; Pianezzo di Traona; Rifugio Marco e Rosa di Lanzada; Rifugio Ponte di Lanzada; Rifugio Prealpi loc. Arale di Tartano; Rifugio Berni di Valfurva; Rifugio Bosio loc. Alpe Airale di Torre S. Maria; Centro di Sernio; Borghetto di Carnago; Bevera Baraggiola Leggio di Viggiù.

2ª *Zona - n.* 123:

Le Feste di Gosaldo; Ligonto di Auronzo di Cadore; Oltra di Lamon; Rifugio Col Turond di Lamon; Rifugio Bajon di Domegge di Cadore; Mares Pises di Ponte nelle Alpi; Rifugio B. Carestiato di Agordo; Rifugio Capanna Tondi di Cortina d'Ampezzo; Laste di Limana; Rifugio Monumento Alpino 5° art. Alpina sul Col Visentin di Belluno; Rifugio Carlo Semensza di Tambre d'Alpago; Rifugio 7° Alpini loc. Pis Pilon di Belluno; Rifugio Padova (Pra di Toro) di Domegge di Cadore; Sossai di Belluno; Ponte Rialto Monterosso di Teolo; Campagna di Galleria Veneta; Ponte Gorzone di Stanghella; Via Ceresara di Limena; Bagnoli Semoin di Cadoneghe; Stecca di Vigonza; Croce di Preganziol; Via per Meolo di Roncade; Forcal di Vittorio Veneto; Posa di Castelcucco; Multiparte di Maser; Via Feltrina Nord di Montebelluna; Madonnette di Caerano S. Marco; Fossadelle di Ponte Piave; Grave di Negrisia di Ponte Piave; Rugolet di Sarmede; Rive Via Rive di Montebelluna; Marche di Breda di Piave; Cartierette di Breda di Piave; Vecchia Strada Romea di Chioggia; Rossignano di Spinea; Mesole di Treporti di Venezia; Via Gallese di Scorzé; S. Elena di Torre Mosto; Via Righe 20 di Campolongo Maggiore; Madonna di Lourdes di Campolongo Maggiore; Via Contea di Scorzé; Via Olmara di Scorzé; Pezza di Marano Valpolicella; Bettola di Roveré Veronese; Villanuova di Erbezzo; Monti (Olmi) di Mossano; Boscaglie di Cartigliano; Costello di Albetone; Acquasaliente di Schio; Contrà Monti di Schio; Pianezza di Schio; Corobolli di Schio; Ca' Vecchia di Schio; S. Gaudenzio di Grancona; Carbonarolla di Grancona; Manfron di Torrebelvicino; Tezze di Caltrano; Contrà Bosco Monte Magrè di Schio; Rossi di Schio; Rifugio Gen. A. Papa di Valli di Pasubio; Caluga-Vallison di Bassano del Grappa; Zamboni di Sotto di Posina; Rifugio Capanna Bill di Roccapietore; Rifugio Dovich di Roccapietore; Rifugio Dal Gigio di Roccapietore; Cevraia di Zoppola; Visinale Centro di Pasiano; Pozzo di Pasiano; Villadolt di Fontanafredda; Cinquestrade di Corva di Azzano Decimo; Stic-Lesis di Claut; Mure di Sesto al Reghena; S. Pietro di Piagno di Azzano Decimo; Vallon di Corva di Azzano Decimo; Geromina di Sacile; S. Croce di Azzano Decimo; Colle di Pinzano al T.; Groppada di Trieste; Lauzzana di Colloredo di Montalbano; Stupizza di Pulfero; Rifugio Guido Corsi di Tarvisio; S. Leonardo di S. Leonardo; Naunina di Paluzza; Cocevaro di S. Pietro al Natisone; Mezzana di S. Pietro al Natisone; Rifugio Giovanni e Olinto Marinelli di Paluzza; Cassegliano di S. Pier d'Isonzo; Colsano di Castelbello Ciardes; Le Coste di S. Leonardo in P.; Monte di Marlengo di Marlengo; Montoppio di S. Genesio Atesino; Mora di S. Leonardo in P.; Prantogo di S. Leonardo in P.; Bovile di Moso in Passiria; Rio di Lagundo di Lagundo; Borgo Innerriedl di Cornedo Isarco; Borgo Auberriedl di Cornedo Isarco; Rifugio Toni Demetz di Selva Val Gardena; Rifugio di Sotto sul Cornorenon di Barbiano; Rifugio Alpenrosenhof di Campo di Trens; Rifugio Franco Cavazza al Pissadu di Corvara in Badia; Rifugio Col Raiser di S. Cristina Valgardena; Rifugio Pio IX di Curon Venosta; Rifugio Firenze di S. Cristina Valgardena; Rifugio Passo Palade di Senale; Pietra di Cimone; Bellaria di Cei di Villa Lagarina; Limes di Daone; Rifugio Capanna Presena di Vermiglio; Rifugio Paolina di Vigo di Fassa; Passo Coe di Folgaria; Melto di Gardolo di Trento; Gabbiolo di Povo di Trento; Tamion di Vogo di Fassa; Rifugio Genziana di Martello; Rifugio Vipitenò sul Monte C. di Vipiteno; Rifugio Cremona di Brennero; Rifugio Calciati di Brennero; Cortiserrade di Senales; Rifugio Sasso di Val di Vizze; Smurdes di Val di Vizze; Caerna di Velturno; Monte Dimezzo di Sesto.

3ª *Zona - n.* 213:

Borgo di Montefredente di S. Benedetto Val di Sambro; Trappola di Verghereto; S. Romana Bassa di Mercato Saraceno; S. Martino di S. Sofia; Fornò di Forlì; Corneto di Verghereto; Gualdo di Meldola; Rifugio Duca degli Abruzzi al Lago Scarfaiolo di Fanano; Rovinella di Montecreto; Mazzola di Traversetolo; Gavazzo di Traversetolo; Sesta di Corniglio; Nocivelli-Negri di Pellegrino Parmense; Breia di Compiano; Scolchero e Case Sparse di Neviano degli Arduini; Castoglio di Valmozzola; Ossella di Valmozzola; Lavacchielli di Tiedoli-Osta Parmense di Borgo Val di Taro; Testanello di Tiedoli di Borgo Val di Taro; Nicelli di Farini d'Olmo; Tavasca di Gropparello; Colla di Ferriere; Rifugio Lago Nero loc. Monte Armano di Ferriere; Montosero di Bettola; Recesio di Bettola; Campagna di Farini d'Olmo; Verano-Ravine di Farini d'Olmo; Casemurate di Ravenna; Case Stantini di Villaminozzo; Romita di Villaminozzo; Roncopianigi di Villaminozzo; Razzolo di Villaminozzo; Riparotonda di Villaminozzo; Tizzola di Villaminozzo; Roncopò di Castelnuovo ne' Monti; Cerreto di Garfagnolo di Castelnuovo ne' Monti; Vellucciana di Carpineti; Costa di Iatica di Carpineti; Fontanino Saccaggio di Carpineti; Campovecchio di Carpineti; Onfiano Monte Malora di Carpineti; Atticola di Vetto; Macchie di Groppo di Vetto; Buvolo di Vetto; Casalino di Rossena di Ciano d'Enza; Faieto di Casina; Vergari di Luzzara; Bellaria di Castelnuovo ne' Monti; Rifugio Cesare Batti-

sti loc. Lama Lite di Ligonghio; Pianlavagnolo di Tornolo; Scaffardi di Varsi; Marzano di Terenzo; Collegio di Corte Brugnatella; Sanguinetto di Corte Brugnatella; Monticelli di Genga; Camarano di Sassoferrato; Caparucci di Sassoferrato; Piaggiasecca di Sassoferrato; Colleponi di Genga; S. Nicolino di Offida; Borgo di Arquata del Tronto; S. Filippo di Porto S. Elpidio; Taverna di Mezzo di Ascoli Piceno; Taverna Piccinini di Ascoli Piceno; Casa Cagnano di Roccafluvione; Fontursia di Ripatransone; Trivigliano Villa Pagani di Ascoli Piceno; Contrada Lapedosa di Montedinove; Contrada Parete di Fermo; Contrada Camera di Fermo; Contrada Caselle di Maltignano; Salare di Roccafluvione; Sala di Roccafluvione; Cretarola di S. Elpidio a Mare; Abbazia di Rosara di Ascoli Piceno; Poggio Ansù di Venarotta; Penne di Ripatransone; Croce di Via di Montegiorgio; SS. Crocifisso e Convento di Urbisaglia; Valle S. Benedetto di Montecavallo; Fiano di Pievebovigliana; Macchie di Castelsantangelo sul Nera; Barchetta di Monte S. Martino; S. Maria Maddalena di Monte S. Martino; S. Stefano di Monte S. Martino; Cerreto di Montecavallo; Colle S. Benedetto di Pievebovigliana; Bertonaglia di S. Ginesio; Rocca Colonnalta di S. Ginesio; Serrone di S. Ginesio; Ficcardo di S. Ginesio; Rocca d'Aiello di Camerino; Montefotogno di S. Leo; Fiume di Saltara; Morciola di Colbordolo; Rio Secco di Cagli; Pantiere di Urbino; Poggio Scavolo di S. Agata Feltria; Ca' di Vico di Maiano di S. Agata Feltria; Casalecchio di S. Agata Feltria; Frullo di S. Agata Feltria; Montecucco di S. Giorgio; Casarotonda di Montefelcino; S. Bartolomeo di Gaifa di Fossombrone; Cerquetobono di Urbino; Bellaguardia di Fossombrone; Trebbio di S. Angelo in Lizzola; Campo Masci-Villamoglietta di Amandola; Ciafone 2° di Offida; S. Barnaba di Offida; Castorano di Smerillo; Colle Molino di Smerillo; Polica di Comunanza; Piane di Comunanza; Poggio di Montefortino; Cerisciolo di Comunanza; Coriconi di Amandola; Piane di Morro di Folignano; Coste Aso di Montelparo; Cortaglie di Montelparo; Crocifisso di Montelparo; Serrone di Montelparo; Madonna Manù di Lapedona; Colle di Lisciano di Ascoli Piceno; Montegaudio di Montecicciardo; Monteciapellano di Mondolfo; Madonna del Sole di Belvedere Ostrense; Caboccolino di Sassoferrato; Trapozzo di Genga; S. Maria di Montelparo; Piemarano di Lapedona; S. Paolo di Beroide di Spoleto; Dogana di S. Giustino; Fraia di Foligno; Mazzarelli di Paciano; Fontechiaruccia di Montefranco; Pracchia-Titurano di Terni; Maratta Alta di Terni; Casenove-Macchia Grossa di Terni; Poggio Azzuano-Casulae di Terni; Voc. Rota di Baschi; Le Piante in Piediluco di Terni; Pieffossato di Terni; Nicciano Loreno di Ferentillo; Ginestreto di Piegaro; Colle della Fonte di Frisa; Vecchio Centro Abitato di Giuliano Teatino; Bivio S. Martino di Chieti; Malandra Nuova-Fontanelle di Casalincontrada; Pomaro di Roccamontepiano; Pedicurti di Iconicella di Lanciano; S. Margherita (Selva Rotonda Rizzacorno) di Lanciano; Riparossa di Lanciano; Colle Tasso Fonte Ginepri di Rosello; Rifugio Campo Felice di Lucoli; Madonna della Croce di S. Valentino; S. Maria in Piano di Loreto Aprutino; Contrada Santanello di Civitella Casanova; Contrada Colle della Guardia di Civitella Casanova; Rio Lame di Vallecastellana; Boceto di Campli; Terra Bianca di Campli; Villa Scaricamazza di Montorio al Vomano; Case Merluzzi di Morro d'Oro; Razzano di Morro d'Oro; Villa Stanghieri di Teramo; Trignano di Barete; S. Eusanio di Barete; S. Sabino di Barete; Villa S. Maria di Ortona dei Marsi; Casanova di Villa Celiera; S. Maria della Strada di Matrice; Scalo Ferroviario di Matrice; Valli di Casalcipriano; Tedeschi di Casalcipriano; Foce Foresta di Casalcipriano; Alento Salvatore di Ripa Teatina; Contrada Abbazia di Matrice; Montagna Crocetta di S. Felice del Molise; Ponte di Scapoli; S. Caterina di Scapoli; Breccelle di Isernia; Contrada Quarto II di Poggio Sannita; Durante di Sessano del Molise; Coppolicchio di Isernia; Marini di Isernia; Collelapponi di Agnone; Castelnuovo Secchiaro di Agnone; Mucciafera Zazzano Tamaso di Agnone; Pisciarello (Masserie Scrafini presso Sorgente del Virrino) di Agnone; Vecchiarelli di Agnone; Formica di Agnone; Trepesolo di Agnone; Acquevive di Agnone; Belladonna di Agnone; Ciccotondo di Agnone; Di Mattia di Agnone; Bellizzi di Agnone; Capestrino di Agnone; Malpara di Agnone; Cocucci di Agnone; Occhiorvalullo-Cocciolone di Agnone; Torre di Frosolone; Ovedino di Frosolone; Pedencone di Frosolone; Civitella di Vastogirardi; Piano d'Ischia di Cerro al Volturno; Castel di Cerro Macchiabovino di Poggio Sannita; Castel di Croce-Scuola di Poggio Sannita; Contrada Rio di Trivento; Contrada Vallcoscuro di Riccia; Acquasalsa di S. Giuliano Sannio; Montelungo di Trivento.

4ª *Zona - n.* 133:

S. Croce di Veroli; Fallena di Casalvieri; Casale delle Mole di Casalvieri; Villaggio Unrra di S. Andrea; Feoli di Boville Ernica; Case Panetta di Veroli; Passo del Cardinale di Ceccano; Ponte Valle Adriano di Alatri; Cese di Roccasecca; Ponticello Caprile di Roccasecca; Monticello Carmine di Roccasecca; S. Pietro Campea di Roccasecca; Scolpeto di Roccasecca; Contrada Ravano di Sopra loc. Giobbe di Pontecorvo; Vallecupa di Vallecorsa; Filetti Superiore di Aquino; Zammarelli di Aquino; Fontana Perelli di Minturno; Scalo Ferroviario di Minturno; La Torre di Prossedi; Retrosi di Amatrice; Cornillo Vecchio di Amatrice; Catino di Poggio Catino; Borgata Zingari di Collegiove; Rioli di Velletri; Casette Villa Muti di Frascati; Scalo Ferroviario di Colleferro; Santuario S. Maria delle Grazie loc. Mentorella di Capranica Prenestina; Colle Farinaccio di Zagarolo; S. Croce di Gavignano; Colle Gentile di Zagarolo; Pantano di Tarquinia; Turrita di Guarcino; Mandrini di Cassino; S. Michele di Cassino; S. Leonardo-Filieri di Cassino; S. Cesareo di Cassino; Collecanne di Cassino; Madonna della Stella di Ferentino; Valle Cupella di Vallerotonda; Colli di Configni di Configni; Osteria di Configni; Cassino di Accumoli; Cesaventre di Accumoli; Malva di Terranova Bracciolini; Gregnano di Caprese Michelangelo; S. Sofia Capannello di Badia Tedalda; S. Casciano di Caprese Michelangelo; Viale della Stazione di Subbiano di Capolona; Bicciano di Talla; S. Martino di Capolona; S. Clemente di Reggello; Bardella di S. Casciano V.P.; Matassino di Reggello; S. Donato Centro di Orbetello; S. Donato Vecchio di Orbetello; Giuncarico Scalo FF.SS. di Gavorrano; Caserocchi di Sorano; Crocino di Collesalvetti; Mortaiolo di Collesalvetti; Bivio o Fontana delle Monache di Vagli di Sotto; S. Gemignano di Lucca; Petrognola di Piazza al Serchio; Cercatoia Francini di Montecarlo; La Tana di Pescaglia; Monsagrati Alto di Pescaglia; Torcigliano Alto di Pescaglia; Sulcina di Villacollemandina; Ombreglio di Brancoli di Lucca; Porreta di Careggine; La Foce di Careggine; Argegna di Minucciano; Cavaiola di Carrara; Bettola di Aulla; Ortigaro di Tresana; Catizzola di Tresana; Camposopra di Tresana; Meredo di Tresana; Bottria di Tresana; Lorano di Fivizzano; Isolano di Fivizzano; Pognana di Fivizzano; Casette Alebbio di Fivizzano; Arlia di Fivizzano; Antico Virolo di Fivizzano; Cerignano di Fivizzano; Bardine di Cecina di Fivizzano; Certardola Motta di Fivizzano; Cotto di Fivizzano; Collecchia di Fivizzano; Groppoli di Fivizzano; Colognola di Fivizzano; Rometta di Fivizzano; La Mulina di Equi di Fivizzano; Fazzano di Fivizzano; Magliettola di Fivizzano; S. Martino di S. Giuliano Terme; Larniano di S. Gimignano; Fontazzi di Murlo; Foci di S. Gimignano; Armaiolo di Rapolano Terme; Quinciano di Monteroni d'Arbia; S. Donato di S. Gimignano; Larniano di Poppi; Cerbaiola di Empoli; S. Donnino di Piazza al Serchio; Cortilia di Fosdinovo; Chientina di Terricciola; Soianella di Terricciola; Val di Lopia di Riparbella; Ottiolu di Budoni; S'Iscala di Budoni; S. Gavino di Budoni; Maiorca di Budoni; Montegorte Scalo di Tonara; Monti Canaglia di Arzachena; Paduledda di Trinità d'Agultu e Vignola; La Ciaccia di Valledoria; Pesus di Perdaxius; Rifugio Monte Penna di S. Stefano d'Aveto; Rifugio Pian dei Pendini di S. Stefano d'Aveto; Madonna di Curagna di Nasino; Caranza-Cardeto di Varese Ligure; Termine di Carrodano di Carrodano; Debeduse di Calice al Cornoviglio; Molunghi di Calice al Cornoviglio; Nasso di Calice al Cornoviglio; Pegui di Calice al Cornoviglio; Valdonica di Calice al Cornoviglio; Boccapignone di Borghetto Vara; Bacelega-Conio di Ranzo; Bonfigliara di Ranzo.

5ª *Zona - n.* 236:

Serra Vitelli di Melito Irpino; Ficucella di Ariano Irpino; Fontana Pezzente di Flumeri; Sasso di Sopra di Guardia dei Lombardi; Acqua Chiusa di Flumeri; S. Vito di Flumeri; S. Donato di Ariano Irpino; Rione Ferrovia di Solofra; Rione G. Maffei di Solofra; S. Bartolomeo di Montuoro Inferiore; Portella di Monteforte Irpino; Alvanella di Monteforte Irpino; Scalo Ferroviario di Castelfranci; Villaggio Inacasa di Atripalda; Sauda di Montecalvo Irpino; Piana di Rallo di Conza della Campania; Piana di Conza di Conza della Campania; Piana di Nuzzo di Ariano Irpino; Creta di Ariano Irpino; Frascineta Vallemonte di Ariano Irpino; Frascino di Montecalvo Irpino; Iscalonga di Mirebella Eclano; Serra Ferrara di Calitri; Acquasalsa di Ariano Irpino; Centovie di Ariano Irpino; Casone di Ariano Irpino; La Starsa di Ariano Irpino; Contrada Torre di Morcone; Contrada Pagliarelle di Morcone; Contrada Gianberar-

dini di Morcone; Fontana o Crocelle di Buonalbergo; Giardinelli di Apice; Brecciale di Buonalbergo; Cuolli di Casalduni; Borreca-Caputi di Pannarano; Iadanza di Campolattaro; Contrada Gioia di Morcone; Contrada Fasana di Morcone; Prata di Cautano; S. Giovanni di Cautano; Sala di Cautano; Ficonera di Buonalbergo; Marcolfi di Campolattaro; Contrada Cudacchi di Colle Sannita; Cardarella Tuppolo di S. Giorgio del Sannio; Sterpara Costa d'Arco di S. Giorgio del Sannio; Case Mastrobuono di Cusano Mutri; Ariella di Cusano Mutri; Imperatore di Benevento; Caprarella di Benevento; Contrada Panelli di Benevento; Col Rialto di Circello; Saudoncelli di Circello; S. Lorenzo di Circello; Portelle di Circello; Vernacchio di Apice; Fontana Fulla di Apice; Bosco S. Lorenzo di Apice; Isca Molino di Apice; Fratte di Circello; Recupo di S. Giorgio del Sannio; Porretta-Frustelle di S. Giorgio del Sannio; Toppo S. Silvestro di San Marco dei Cavoti; Perreri di San Marco dei Cavoti; Calvi Vecchia di Calvi Risorta; Tuoro di Tavola di Roccamonfina; Torello di Marzano Appio; Piano Grasso di Sicignano degli Alburni; Casoni di Sicignano degli Alburni; Patricelle di Sicignano degli Alburni; S. Nicola dei Lembo di Montecorice; Rettifilo di Capaccio; Cesinola di Cava dei Tirreni; Sovvieco di Giffoni Valle Piana; Nazzario di Brascigliano; Borgo S. Pietro di Polla; Urti Conforti Roccadaspide; Trivio Granata di Ponte Cagnano; Trivio Cadola di Castel S. Giorgio; Terrone di Giuncano di Giuncano; Soccorso di Fisciano; Cervito di Fisciano; Taverna di S. Gregorio Magno; Isca di Ceraso; Guindazzi di Pollena Trocchia; Campione di Crotone; Ergadi di Curinga; Tronca di Strongoli; Iannello di Crotone; Piana Pugliese di Cessaniti; Canaletta di Acri; Schiavonea di Trenta; Setto Vena di Roggiano Gravina; Celle di Buonvicino; Petrone di Belmonte Calabro; Spineto di Belmonte Calabro; S. Pietro di Belmonte Calabro; Piane di Belmonte Calabro; Parte di Belmonte Calabro; Cuoco di Belmonte Calabro Buda di Belmonte Calabro; Carmine di Marano Marchesato; Vammana di Acri; Pianta di Cleto; Serra Longa di Acri; S. Angelo di Acri; Aria delle Donne di Acri; Carrano di Colosimi; Piscopie di Lago; Serraudo di Guglielmo di Acri; Colle di Vallone Cupo di Acri; Gamma Rossa di Acri; Calamia di Acri; Turrilli di Chimento di Acri; Pantalia di Acri; Vallone di Policaretto di Acri; Vallone Umido di Acri; Trionto di Caloveto; Valanello di Rossano Calabro; Celimarro Inteca di Castrovillari; Fravitta di San Sosti; 'Pinocollito di Aprigliano; Tassitano di Aprigliano; Scavolio di Aria Lupi di Lago; Volata di Castiglione Cosentino; S. Lucia di Castiglione Cosentino; Frassia di Bisignano; Malvitani di Marano Marchesato; Pirrello di Torano Castello; Donnella Manco di Fiumefreddo; Scornavacca-Vardano Scaro di Fiumefreddo; Montino di Altomonte; Corvo di Altomonte; Cava di Belmonte Calabro; Ruccoli di Belmonte Calabro; Lago di Buonvicino; Contrada Boscaii di Altomonte; Manche di Rogliano; Carello di Acri; Arcomano di S. Donato Ninea; Orbo di Castiglione Cosentino; Quolata di Castiglione Cosentino; S. Gaetano di Palmi; Mortille di Campo Calabro; Bar Aquila di Gioiosa Ionica; Sorgente di Caulonia; Cultrucchio di Careri; Culture Runcantina di Stignano; Gallinaro di Mammola; Caldarella di Stilo; Roseto di Stilo; San Giovanni di Accettura; Valmiletta di Accettura; Terre Nuove di Bella; Valle dell'Oro di Bella; Vignale di Rivello; Matinella di Ruoti; Re Pupillo di Bella; Manca di Sopra di Episcopia; Porcile di Ruoti; Demanio di Episcopia; Scalo FF.SS. di Forenza; Borgata Isca di Satriano di Lucania; Garagara S. Poito-Vargo delle Ripe di Balvano; Valle in Casa di Ruoti; Cesine di Ruoti; Iuzzolino presso Scuola Rurale di Balvano; Vallaro presso Lo Monte di Balvano; Rossa Castagna di Balvano; Medichetta di Rivello; Raia Carboni di Marsiconuovo; Limanti di Marsiconuovo; Lago Sirino di Nemoli; Piano del Conte di Avigliano; Varco di Viggianello; Iazzicelli di Viggianello; Torretta di Avigliano; Masseria San Nicola di Altamura; Malese Macchie di Bari; Masseria Parisi di Altamura; Masseria Capitolo di Altamura; Masseria Casal Moscatella di Altamura; Masseria Ospedale di Altamura; Masseria La Madonna di Altamura; Masseria Via Selva di Altamura; Masseria Mezzo Prete di Altamura; Gravistelli di Gioia del Colle; Masseria Serramezzana di Altamura; Masseria Iazzo Pisciulo di Altamura; Masseria Polisciazzo di Altamura; Masseria Chianura di Altamura; La Meno Pulo di Altamura; Masseria La Rosa Vagnoli di Altamura; Masseria Sgarrone di Altamura; Boccutta di Barletta; Piana Valle di Volturara; S. Cristoforo di S. Marco La Catola; Torre Guevara di Orsara di Puglia; Torre Colimena di Manduria; San Pietro in Bevagna di Manduria; Misita Est Funeraro di Agrigento; Piano di Aceto Marenga di Nicosia; Cozzo Scavo di Piazza Armerina; Modoro di Patti; Scarpiglia di Patti; Sauro di Ficarra; Crocevia di Ficarra; Rinella di Ficarra; S. Margherita di Lipari; Toscano di Basicò; Rifugio Portella Miraglia di Cesarò; S. Cataldo di Motta Camastra; Iaculano di Patti; Camporotondo di Gangi; Rifugio F. Crispi di Castelbuono; Bosco di Caccamo; Sanguisughi di Caccamo; S. Leonardo di Caccamo; Sciarrazza di Caccamo; Portella Palma di Caccamo; Malomo di Caccamo; Manche di Caccamo; Pizzetto di Caccamo; Serpentana di Caccamo; Scorusa di Caccamo; Pepi di Caccamo; Arancio Gangemi di Caccamo; Panettiere di Caccamo; S. Nicola di Caccamo; Acqua Amara di Caccamo; Rosamarina di Caccamo; Ginestra di Caccamo; S. Giorgio di Polizzi Generosa; Torre del Mosto di Ragusa; Settefarine di Gela; Valle della Via Superiore di Gela.

(3031)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1976.

Autorizzazione alla Banca popolare di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio del comune di Turi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti 26 ottobre 1962, 27 dicembre 1967, 21 agosto 1969, 9 marzo 1970 e 9 agosto 1971, con i quali la Banca popolare di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bari, è stata autorizzata a compiere nelle località in essi indicate le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dall'azienda stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Bari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bari, con i decreti di cui in premessa, è estesa al territorio del comune di Turi, in provincia di Bari.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del predetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa, potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(2908)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1976.

Autorizzazione alla Banca del monte di Parma, monte di credito su pegno (1ª categoria - ente morale), ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio del comune di Collecchio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre 1950 e 26 luglio 1971, con i quali la Banca del monte di Parma, monte di credito su pegno (1ª categoria - ente morale), con sede in Parma, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca del monte di Parma, monte di credito su pegno (1ª categoria - ente morale), con sede in Parma, con i propri decreti di cui in premessa, è estesa al territorio del comune di Collecchio, in provincia di Parma.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del suddetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca del monte di Parma, monte di credito su pegno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(2909)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1976.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, in Cosenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, approvato con proprio decreto 21 ottobre 1968 e modificato con successivo decreto 20 maggio 1972;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 13 gennaio 1976;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 40 dello statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(2911)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1976.

Modificazione al decreto ministeriale 24 marzo 1972, relativo alla iscrizione di dieci varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 19 aprile 1972, con il quale è stata iscritta, nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, la varietà di Trifoglio pratense « Red Head »;

Vista la domanda con la quale la ditta D. J. Van Der Have - Kapelle-Biezelinge (Olanda), ha chiesto che il compito della conservazione in purezza della predetta varietà di Trifoglio pratense, sia affidato alla ditta D. J. Van Der Have G.m.b.H. - 51 Aachen, Wilhelmstrasse, 27 (Repubblica federale tedesca);

Ritenuta l'opportunità di modificare nel senso sopra indicato il citato decreto ministeriale 24 marzo 1972;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza della varietà di Trifoglio pratense « Red Head », di cui al decreto ministeriale 24 marzo 1972, è la ditta D. J. Van Der Have G.m.b.H. - 51 Aachen, Wilhelmstrasse, 27 (Repubblica federale tedesca).

Roma, addì 28 febbraio 1976

Il Ministro: MARCORA

(3048)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1976.

Determinazione delle quote di base per lo zucchero ai sensi dell'art. 24 del regolamento (CEE) n. 3330/74 e dello art. 2 del regolamento (CEE) n. 3331/74.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del consiglio del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento (CEE) n. 3331/74 del consiglio del 19 dicembre 1974, relativo alla assegnazione ed alle modifiche delle quote di base nel settore dello zucchero;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1968, e successive modificazioni, relativo alla fissazione delle quote di base per lo zucchero di cui ai regolamenti (CEE) n. 1009/67 del consiglio del 18 dicembre 1967 e n. 1027/67 del consiglio del 21 dicembre 1967;

Atteso che, in applicazione delle disposizioni comunitarie riguardanti il regime delle quote di base da attribuire alle imprese saccarifere della Comunità per le campagne dal 1975-76 al 1979-80, occorre provvedere alla determinazione di dette quote nei confronti delle imprese saccarifere che, operanti nel territorio della Repubblica, hanno utilizzato le quote di base ad esse assegnate per la campagna 1974-75;

Tenute presenti le risultanze delle operazioni che, ai fini della determinazione di dette quote di base, sono state eseguite con l'osservanza delle disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma del paragrafo secondo dell'art. 24 del regolamento (CEE) n. 3330/74;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del medesimo paragrafo 2, la quota di base di una impresa può essere attribuita in misura diversa da quella risultante dalle operazioni anzidette, atteso che la somma delle « produzioni di riferimento » delle imprese è inferiore alla quantità di base fissata dal regolamento (CEE) n. 1009/67 e che l'evoluzione verificatasi nella produzione delle stesse imprese, nel corso delle campagne saccarifere dal 1968-69 al 1974-75, pienamente lo giustifica;

Ravvisata la necessità di applicare quest'ultima disposizione comunitaria, tenuto conto delle finalità che essa intende perseguire;

Ritenuto che l'evoluzione della produzione di ciascuna impresa può essere ricavata mediante i risultati derivanti dall'applicazione uniforme, per tutte le imprese, di criteri valutativi basati principalmente su:

l'utilizzo medio del contingente assegnato a ciascuna impresa nel settennio dal 1968-69 al 1974-75, valutato in funzione della percentuale che rappresenta per ogni impresa il grado medio di partecipazione nel settennio stesso alla produzione media nazionale ottenuta nel medesimo periodo;

l'applicazione dell'indice medio che configura per ciascuna impresa il rapporto tra la produzione del primo triennio e quello dei singoli anni successivi;

la media delle produzioni annue ricavata attraverso un calcolo ponderato che attribuisce un peso progressivamente crescente alle campagne saccarifere dal 1968-1969 al 1974-75;

Considerato, altresì, che, avuto riguardo ai mutamenti della struttura saccarifera e della coltura bieticola, la quota di base determinata con l'applicazione delle citate norme dell'art. 24 del regolamento (CEE) n. 3330/74 può essere modificata, ai sensi del primo e del secondo comma del paragrafo 1 dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3331/74, diminuendola, per tutto il periodo dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1980, di una quantità totale che non superi il 5 per cento della sua entità, per assegnare la quantità detratta ad altre imprese;

Ravvisata la necessità di applicare, a far tempo dalla campagna saccarifera 1976-77, anche quest'altra disposizione comunitaria, tenuto conto delle finalità che essa intende perseguire;

Ritenuto che la detrazione anzidetta può essere effettuata con l'adozione di un criterio uniforme basato sull'apprezzamento dei mutamenti in atto della coltura bieticola in evoluzione in talune zone operative di imprese saccarifere, da consolidare quando interessa zone del Mezzogiorno, rispetto ad altre zone operative, con la conseguente riduzione, nei confronti di imprese in queste operanti e nei limiti del 3,8 %, delle quote di base determinate ai sensi dell'ultimo comma del paragrafo 2 dell'art. 24 del regolamento (CEE) n. 3330/74, includendovi quelle imprese che, agendo in più zone, possono eseguire compensazioni lavorative nell'ambito della quota ridotta;

Ritenuta l'opportunità di distribuire le quantità detratte in funzione delle condizioni produttive di ciascuna impresa interessata e dell'incremento della coltura di barbabietole nella zona di operatività dell'impresa stessa, specie laddove la barbabietola rappresenta valida alternativa agronomica a colture eccedentarie, con particolare riguardo alle imprese cooperative di produttori agricoli ed alle imprese a partecipazione pubblica o a partecipazione di consorzi o di associazioni di produttori agricoli;

Decreta:

Art. 1.

Alle seguenti imprese saccarifere, operanti nel territorio della Repubblica ed aventi titolo all'attribuzione della quota di base per le campagne saccarifere dal 1975-76 al 1979-80, è assegnata la quota a fianco di ciascuna indicata che, espressa in quintali netti di zucchero bianco, è stata determinata con l'applicazione delle disposizioni comunitarie, previste dal primo, secondo e terzo comma del paragrafo 2 dell'art. 24 del regolamento (CEE) n. 3330/74:

Impresa	Quintali
Eridania zuccherifici nazionali S.p.a., Genova	4.168.969
Società italiana per l'industria degli zuccheri, Roma	2.170.789
Società generale di zuccherifici S.a., Bruxelles	499.781
Società Cavarzere produzioni industriali S.p.a., Cavarzere (Venezia)	1.281.443
Romana zucchero S.p.a., Genova	671.497
A.I.E. - Società industriale emiliana, Bologna	352.079
S.F.I.R. - Società fondiaria industriale romagnola, Bologna	330.815
Zuccherificio e raffineria di Mizzana S.p.a., Bologna	236.196
Sadam S.p.a., Bologna	558.965
Sermide S.p.a., Genova	303.344

	Quintali
Cooperativa produttori agricoli - Co. Pro.A. - Soc. coop. a r.l., Ostellato (Ferrara)	223.019
Cooperativa produttori bieticoli - Co. Pro.B. - Soc. a r.l., Minerbio (Bologna) . . .	257.204
Saccarifera Abruzzo e Molise S.p.a., Avezzano (L'Aquila)	162.115
Zuccherificio del Molise S.p.a., Termoli (Campobasso)	138.175
Zuccherificio di Avezzano S.p.a., Roma	223.327
Società generale delle conserve alimentari Cirio S.p.a., S. Giovanni a Teduccio (Napoli)	85.016
Società anonima distilleria agricola - S.A.D.A., Bologna . . .	100.323
Società zuccherifici meridionali S.p.a., Policoro (Matera)	163.412
Zuccherificio castiglionese S.p.a., Roma	215.487
Compagnia industrie saccarifere S. Eufemia Lamezia - C.I.S.S.E.L., Roma	158.044

Le quantità suddette sono comprensive dello zucchero producibile della dezuccherazione del melasso.

Art. 2.

Con riferimento al disposto del paragrafo 1 dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3331/74, le quote di base, come sopra assegnate, sono modificate a decorrere dalla campagna saccarifera 1976-77 come segue:

	Quintali
Eridania zuccherifici nazionali S.p.a., Genova . . .	4.010.548
Società italiana per l'industria degli zuccheri, Roma	2.088.299
Società generale di zuccherifici S.a., Bruxelles	480.789
Società Cavarzere produzioni industriali S.p.a., Cavarzere (Venezia)	1.232.748
Romana zucchero S.p.a., Genova . . .	645.980
A.I.E. - Società industriale emiliana, Bologna	338.700
S.F.I.R. - Società fondiaria industriale romagnola, Bologna	318.244
Zuccherificio e raffineria di Mizzana S.p.a., Bologna	227.221
Sadam S.p.a., Bologna	537.724
Sermide S.p.a., Genova	291.817
Cooperative produttori agricoli - Co. Pro-A. - Soc. coop. a r.l., Ostellato (Ferrara) .	290.500
Cooperativa produttori bieticoli - Co. Pro.B. - Soc. a r.l., Minerbio (Bologna) . . .	260.204
Saccarifera Abruzzo e Molise S.p.a., Avezzano (L'Aquila)	217.115
Zuccherificio del Molise S.p.a., Termoli (Campobasso)	223.175
Zuccherificio di Avezzano S.p.a., Roma	233.327
Società generale delle conserve alimentari Cirio S.p.a., S. Giovanni a Teduccio (Napoli)	140.016
Società anonima distilleria agricola - S.A.D.A., Bologna	122.626
Società zuccherifici meridionali S.p.a., Policoro (Matera)	220.412
Zuccherificio castiglionese S.p.a., Roma	220.511
Compagnia industrie saccarifere S. Eufemia Lamezia - C.I.S.S.E.L., Roma	200.044

Le quantità suddette sono comprensive dello zucchero producibile della dezuccherazione del melasso.

Art. 3.

Per l'intera durata delle campagne saccarifere dal 1975-76 al 1979-80, la produzione di zucchero da melasso è sottoposta, ai fini della corresponsione degli aiuti nazionali, alla preventiva autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'autorizzazione sarà rilasciata, con priorità, alle imprese che tradizionalmente hanno effettuato la dezuccherazione del melasso.

Art. 4.

Il presente decreto sostituisce i decreti 28 febbraio 1975 e 7 agosto 1975, emanati di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 20 marzo 1975 e n. 225 del 25 agosto 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3234)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bonso Virginio, in Noale.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Bonso Virginio ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 28.392,84 di cui al mod. *B*-Import n. 4720204 rilasciato in data 30 gennaio 1975 dalla Banca cattolica del Veneto per l'importazione di una partita pannelli legno di origine e provenienza Mozambico, del valore di Fr. Sv. 93.495,03;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 17 marzo 1975 con un ritardo, quindi, di sedici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi Ispettorato ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/11009 del 20 novembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza dell'11 giugno 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la giustificazione della ditta circa il ritardato sdoganamento-controversie sorte con il fornitore estero, concernenti, fra l'altro, le modalità di pagamento della fornitura in questione, non possono ritenersi valide ai fini dell'esimente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bonso Virginio mediante fidejussione della Banca cattolica del Veneto nella misura del 5 % di Fr. Sv. 28.392,84 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1976

Il Ministro: De Mita

(2912)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1976.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 3067 in data 10 febbraio 1976, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di 3 punti pesanti, corrispondenti a 8 punti leggeri, a decorrere dal 1° febbraio 1976;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970, 7 aprile 1970, 20 maggio 1970, 3 settembre 1970, 25 gennaio 1971, 22 marzo 1971, 28 giugno 1971, 10 settembre 1971, 28 febbraio 1972, 10 aprile 1972, 12 giugno 1972, 29 settembre 1972, 15 dicembre 1972, 15 maggio 1973, 23 giugno 1973, 9 ottobre 1973, 29 dicembre 1973, 2 maggio 1974, 28 giugno 1974, 26 novembre 1974, 12 dicembre 1974, 12 aprile 1975, 18 giugno 1975, 3 settembre 1975, 6 novembre 1975 e 25 novembre 1975, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1976, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili adibiti ad uso abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative e contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata dai contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri	L. 121,92
Addetti alla pulizia	» 114,40

2ª *Zona* (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania (escluso Napoli), Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia (escluso Palermo), Sardegna):

Portieri	L. 104,80
Addetti alla pulizia	» 98,40

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1976

Il Ministro: Toros

(3099)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Roggiano Gravina

Con decreto 30 ottobre 1975, n. 885/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale in destra del fiume Esara in comune di Roggiano Gravina (Cosenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5, mappale 19, della superficie di mq 2730 ed indicato nell'estratto di mappa con allegata planimetria rilasciati il 20 dicembre 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza; estratto di mappa con allegata planimetria che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2917)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreti concernenti ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1976, registro n. 5 Difesa, foglio n. 3, i seguenti decreti relativi a concessione di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

decreto luogotenenziale 6 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1946, registro n. 5, foglio n. 246, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1946, disp. 15, pag. 1862:

Campo Santino di Angelo e di Quidata Rosa, D.M. di Taranto, soldato sanità 445° O.C. « Venezia », 4ª brigata « Garibaldi »; le generalità esatte sono: Campo Alessandro di Angelo e di Guidato Rosa, nato il 5 novembre 1922 a S. Giorgio Jonico (Taranto);

regio decreto 27 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1942, registro n. 4, foglio n. 147, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1942, disp. 26, pag. 1826:

Moscaritolo Giuseppe di Pasquale e di Boratto Caterina, da Bari, soldato 208° rgt. fanteria; le generalità esatte sono: Moscaritolo Michele di Pasquale e di Santalucia Angela, nato a Barletta (Bari) il 26 maggio 1918;

decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1951, registro n. 3, foglio n. 78, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1951, disp. 6, pag. 775:

Pasquetti Arrigo di Dadico e di Diddi Elvira, da Montemerlo (Padova), cl. 1917, cap. magg. 132° rgt. carrista « Ariete »; deve intendersi figlio di Didaco e (non Dadico), nato a Montemurlo (Firenze) il 16 giugno 1917.

(2967)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1976, registro n. 1 Sanità, foglio n. 268, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato inammissibile per intervenuta cessazione della materia del contendere il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla dott.ssa Maria Oddo, ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, avverso il decreto del Ministro per la sanità 10 maggio 1973, concernente, tra l'altro, l'inquadramento della ricorrente nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità con la qualifica di ricercatore aggiunto.

(3119)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 31 gennaio 1976, n. 6469, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dalla sig.na Serafina D'Amico, deceduta in Catania il 20 gennaio 1974, del valore di L. 1.500.000.

(2881)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1975, registro n. 104 Istruzione, foglio n. 69, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto l'11 luglio 1970 dal sig. Decaro Angelo, avverso il decreto ministeriale 31 marzo 1969, che respingeva la nomina del ricorrente nel ruolo ordinario della carriera di concetto del personale di segreteria della scuola media « Micciché » di Scicli (Ragusa) con una anzianità di anni 1, mesi 10 e giorni 14 ai fini giuridici.

(2880)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1976, registro n. 1 Istruzione, foglio n. 17, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 26 ottobre 1971 dalla sig.ra Iannicelli Carmela ved. Bizzarro, avverso il provvedimento 7 luglio 1971, n. 114184, con il quale il provveditore agli studi di Napoli ha accolto il ricorso gerarchico proposto dalla sig.ra Paolillo Carmela ved. Savio, avverso l'esito del concorso per l'assunzione di una bidella non di ruolo presso la scuola media di S. Vito di Ercolano.

(2879)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario « Margarita », in Margarita e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1976, registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 172, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario « Margarita », in Margarita (Cuneo), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Cavallo Benedetto;
Borello Giuseppe;
Balsamo Francesco;
Viglione Giovanni;
Sevega Battista fu Matteo.

(2970)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Monteodorisio

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, n. 1737, si approva l'atto del 22 ottobre 1974, n. 97653 di rep., col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lizzi Nicola, nato a Monteodorisio (Chieti) il 3 gennaio 1917, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Monteodorisio, estese mq 1970, riportate in catasto alle particelle numeri 48 parte e 3 del foglio di mappa n. 20 del comune di Monteodorisio e nella planimetria tratturale con i numeri 374/*c* e 375/*c*.

(2741)

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Terzo residuo.

(*Ente Puglia e Lucania*)

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1975, n. 6459/4363, registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1976, registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 30, è stata definitivamente determinata, ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in lire 19.744.535, l'indennità afferente ai terreni di ettari 204.32.92, costituenti la quota del «terzo residuo» espropriata nei confronti della ditta La Piccirella Arcangela ed Antonietta, eredi di Piccirella Rachele fu Luigi e Piccirella Arcangela ed Antonietta fu Nicola, in agro dei comuni di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo e Foggia (Foggia) e trasferiti all'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania in forza e con effetti del decreto presidenziale 8 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 3 aprile 1975.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 1.661.405.

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 21.400.000, arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 2 ottobre 1975.

(2972)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

Corso dei cambi del 16 marzo 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	842 —	842 —	855,50	842 —	842 —	841,90	841,90	842 —	842 —	842 —
Dollaro canadese	855,55	855,55	858 —	855,55	855,60	855,50	855,20	855,55	855,55	855,55
Franco svizzero	328,60	328,60	328,75	328,60	326,20	328,60	326,40	328,60	328,60	328,60
Corona danese	136,30	136,30	137 —	136,30	136 —	136,30	136,10	136,30	136,30	136,30
Corona norvegese	151,20	151,20	151 —	151,20	150,50	151,20	150,50	151,20	151,20	151,20
Corona svedese	191,50	191,50	191 —	191,50	190,85	191,50	191,30	191,50	191,50	191,50
Fiorino olandese	314,40	314,40	313,90	314,40	312,35	314,40	312,60	314,40	314,40	314,40
Franco belga	21,36	21,36	21,50	21,36	21,18	21,35	21,20	21,36	21,36	21,35
Franco francese	180 —	180 —	177,50	180 —	179,10	180,10	180 —	180 —	180 —	180 —
Lira sterlina	1615 —	1615 —	1615 —	1615 —	1614,20	1615,10	1614,25	1615 —	1615 —	1615 —
Marco germanico	329,60	329,60	328 —	329,60	327,35	329,50	328,49	329,60	329,60	329,60
Scellino austriaco	46,15	46,15	45,75	46,15	45,63	46,15	45,90	46,15	46,15	46,15
Escudo portoghese	30,40	30,40	29,75	30,40	28,90	30,40	29,60	30,40	30,40	30,40
Peseta spagnola	12,75	12,75	12,60	12,75	12,55	12,70	12,6450	12,75	12,75	12,75
Yen giapponese	2,849	2,849	2,80	2,849	2,802	2,84	2,8075	2,849	2,849	2,85

Media dei titoli del 16 marzo 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,050
Redimibile 3,50 % 1934	98,500
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,075
» 5 % (Ricostruzione)	94,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,575
» 5 % (Città di Trieste)	92 —
» 5 % (Beni esteri)	90,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,850
» 5,50 % » » 1968-83	80,950
» 5,50 % » » 1969-84	81,975
» 6 % » » 1970-85	83,300
» 6 % » » 1971-86	82,275
» 6 % » » 1972-87	81,350
» 9 % » » 1975	97,850
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	94,975
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,850
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,475
» poliennali 7 % 1978	94 —
» » 9 % 1979	95,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 marzo 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	841,95
Dollaro canadese	855,375
Franco svizzero	327,50
Corona danese	136,20
Corona norvegese	150,85
Corona svedese	191,40
Fiorino olandese	313,50
Franco belga	21,28
Franco francese	180 —
Lira sterlina	1614,625
Marco germanico	329,045
Scellino austriaco	46,025
Escudo portoghese	30 —
Peseta spagnola	12,697
Yen giapponese	2,828

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a duecento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;
Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 2 maggio 1932, n. 496 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231, per l'attuazione della legge anzidetta;
Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a duecento posti di notaio;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esame, a duecento posti di notaio indetto con decreto 13 ottobre 1975 è costituita nel modo seguente:

Ferrati dott. Angelo, presidente di sezione della Corte di cassazione, presidente effettivo;

Moscone dott. Cesare, magistrato di Corte di cassazione, presidente supplente;

Costabile dott. Leonardo, magistrato di Corte di cassazione con funzioni di magistrato di corte di appello, direttore di ufficio nel Ministero di grazia e giustizia, membro effettivo;

Messina dott. Baldassare, magistrato di Corte di cassazione con funzioni di magistrato di corte di appello, direttore di ufficio nel Ministero di grazia e giustizia, membro supplente;

Ferro Luzzi prof. Paolo, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Perugia, membro effettivo;

Piras prof. Antonio, insegnante di materie giuridiche nella Università di Pisa, membro supplente;

Bruno dott. Nicolò e Jemma dott. Andrea, notai in Roma, membri effettivi;

Cardelli dott. Giuseppe e Macrì dott. Antonio, notai in Roma, membri supplenti.

Esercitano le funzioni di segreteria i seguenti magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia:

Liberti dott. Francesco, Fortuna dott. Francesco Saverio, Coletti dott.ssa Gabriella e Bonadonna dott. Giovanni Maria, magistrati di tribunale.

L'ufficio di segreteria sarà coadiuvato dai seguenti cancellieri in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia:

Botti Sergio e Politi dott. Salvatore, direttori aggiunti di cancelleria.

La spesa presunta di L. 2.500.000 graverà, per L. 2.000.000 sul cap. 1094 e per L. 500.000 sul cap. 1020 dell'anno finanziario 1976.

Roma, addì 4 febbraio 1976

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976
Registro n. 6 Giustizia, foglio n. 143

(3244)

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso, per esame, a duecento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;
Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 2 maggio 1932, n. 496 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231, per l'attuazione della legge anzidetta;
Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a duecento posti di notaio;
Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1976, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Decreta:

In aggiunta ai magistrati nominati, con decreto 4 febbraio 1976, segretari della commissione esaminatrice del concorso, per esame, a duecento posti di notaio, indetto con decreto 13 ottobre 1975, eserciterà le funzioni di segretario anche il dottor Fedeli Massimo, magistrato di tribunale, addetto al Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 17 febbraio 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976
Registro n. 6 Giustizia, foglio n. 216

(3245)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazioni alla composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professore universitario di ruolo.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1976 sono state apportate le seguenti modifiche alla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professori universitari di ruolo di seguito indicate:

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 154
(prima disciplina indicata nel gruppo: Fisica generale)

Concorso n. 154 B:

Caldirola prof. Piero, Università di Milano, in sostituzione del prof. Amman Ferdinando.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 157
(prima disciplina indicata nel gruppo: Istituzioni di fisica nucleare)

Concorso n. 157 A:

Beneventano prof. Marcello, Università di Roma, in sostituzione del prof. Gamba Augusto.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 159
(prima disciplina indicata nel gruppo: Complementi di fisica)

Concorso n. 159:

Mezzetti prof. Lucio, Università di Padova, in sostituzione del prof. Wataghin Gleb.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 166
(prima disciplina indicata nel gruppo: Calcolo delle probabilità)

Concorso n. 166:

Amerio prof. Luigi, Politecnico di Milano, in sostituzione del prof. Szego Giorgio.

PER LA DISCIPLINA N. 269
Dottrina dello Stato

Concorso n. 269:

Gavazzi prof. Giacomo, Università di Pavia, in sostituzione del prof. Bagolini Luigi.

PER LA DISCIPLINA N. 291
Filologia Egeo-Anatolica

Concorso n. 291:

Pugliese Carratelli prof. Giovanni, Scuola normale superiore di Pisa, in sostituzione del prof. Alessio Giovanni.

PER LA DISCIPLINA N. 348
Cristallochimica organica

Concorso n. 348:

Adembri prof. Giorgio, Università di Siena, in sostituzione del prof. Sprio Vincenzo.

PER LA DISCIPLINA N. 381
Paleografia (Magistero)

Concorso n. 381:

Mariotti prof. Italo, Università di Bologna, in sostituzione del prof. La Penna Antonio.

(3246)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Umbria.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 4, foglio n. 395, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Umbria;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattro posti di segretario di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Poma dott. Fernando, dirigente superiore.

Membri:

Trona prof. Alessandro, titolare di diritto, istituto tecnico commerciale « V. Emanuele II », Perugia;
Rondini prof. Felice, titolare di diritto, istituto tecnico commerciale « V. Emanuele », Perugia;
Castelluccio dott. Giuseppe, direttore di sezione;
Palmidoro dott. Luigi Ubaldo, direttore di sezione.

Segretario:

Rossi dott. Oscar, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1976
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 95

(3059)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Umbria.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 4, foglio n. 395, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Umbria;
Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;
Considerata la richiesta di sostituzione avanzata dal professor Alessandro Trona, membro della commissione di essere sostituito in quanto impossibilitato per motivi di salute;
Ritenuto di dover procedere alla nomina del prof. Guido Sorignani, a membro della commissione predetta;

Decreta:

Il prof. Guido Sorignani, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattro posti di segretario in prova, ruolo degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Umbria, indetto con decreto ministeriale 6 maggio 1975, in sostituzione del prof. Alessandro Trona.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1976
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 101

(3058)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sei tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1975, registro n. 17 Difesa, foglio n. 20, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio veterinario dell'Esercito;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sei tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1975, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

magg. gen. vet. s.p.e. Palma Gerardo.

Membri:

col. vet. s.p.e. Pilloni Alfredo;
col. vet. s.p.e. Casarini Sergio;
col. vet. s.p.e. t. S.G. Perroni Francesco;
ten. col. vet. s.p.e. Corrado Armando.

Membri supplenti:

ten. col vet. s.p.e. t. S.G. Ortu Francesco;
ten. col. vet. s.p.e. t. S.G. Giordano Nicola.

Segretario senza diritto a voto:

Tullo dott.ssa Maria Patrizia, consigliere.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1976
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 267

(2842)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinquanta tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1975, registro n. 16 Difesa, foglio n. 164, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinquanta tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinquanta tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1975, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

ten. gen. medico s.p.e. Cappelli dott. Michele.

Membri:

magg. gen. medico s.p.e. t. S.G. Lisai prof. Tommaso;
col. medico s.p.e. Sbarro dott. Benedetto;
ten. col. medico s.p.e. Bruzzese prof. Edoardo;
ten. col. medico s.p.e. Di Martino dott. Mario.

Membri supplenti:

ten. col. medico s.p.e. Esposito dott. Pirio;
ten. col. medico s.p.e. Cazzato dott. Andrea.

Segretario senza diritto a voto:

Margiotta dott. Giampiero, consigliere.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1976
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 268

(2843)

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sessantotto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre stesso anno, registro n. 22, foglio n. 237, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a sessantotto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sessantotto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 1° luglio 1975, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Squillante dott. Arnaldo, consigliere di Stato.

Componenti:

Salzano prof. Amedeo, ordinario di ragioneria generale ed applicata, Università di Perugia;

Arcelli prof. Mario, ordinario di economia politica, facoltà di economia e commercio, Università di Roma;

Frillici dott. Giovanni, dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Ragioneria generale dello Stato;

Mascarucci dott. Domenico, dirigente superiore nel sopraindicato ruolo.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Giuseppe Campanale, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai componenti della suddetta commissione, che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dell'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734, competono i compensi previsti dalle disposizioni vigenti.

La relativa spesa graverà sul cap. 2341 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1976
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 258

(2648)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nella provincia di Roma

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nella provincia di Roma;

Visto il decreto ministeriale in data 15 novembre 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nella provincia di Roma, nell'ordine appresso indicato:

1. Schlitzer dott. Pasquale	punti	117,00	su 150
2. Caliulo dott. Rosario	»	116,54	»
3. Giordano dott. Luigi	»	107,88	»
4. Molinari dott. Lodovico . . .	»	103,60	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(2650)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Catanzaro

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 21 novembre 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Catanzaro;

Visto il decreto ministeriale in data 10 marzo 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Catanzaro nell'ordine appresso indicato:

1. Cantafio dott. Giuseppe . . . . punti 78,50 su 132
2. Seclì dott. Ernesto . . . . . » 78,09 »
3. Lalli dott. Manlio . . . . . » 75,68 »
4. Azzi dott. Palmiro . . . . . » 73,60 »
5. Lombardo dott. Giuseppe . . . » 59,75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(2651)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti di gestore in prova, per le esigenze del compartimento di Cagliari.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti di gestore in prova, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1975, n. 1678, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1975, registro n. 67 Trasporti, foglio n. 377, avrà luogo a Cagliari il giorno 25 aprile 1976, alle ore 7,30 presso i seguenti istituti scolastici:

liceo ginnasio «Dettori», via Cugia, 2;
istituto magistrale «E. D'Arborea», via Carboni Boj, 3;
istituto tecnico per geometri «O. Bacaredda», via A. Grandi, s.n.

(3167)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Integrazione e suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sessanta posti di assistente e disegnatore in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazione (tabella XVIII).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1975, n. 3113, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 4 aprile 1975 e nel 7° Bollettino ufficiale straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 4 aprile 1975, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a sessanta posti di assistente e disegnatore in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVIII) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti ministeriali 17 settembre 1975, n. 3251, 4 ottobre 1975, n. 3258, 10 ottobre 1975, n. 3268 e 11 ottobre 1975, n. 3271, concernenti la costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Considerato che i candidati che hanno sostenuto la prova scritta superano il numero di seimila;

Ravvisata l'opportunità di procedere, a norma dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, alla integrazione della commissione esaminatrice di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in due sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sessanta posti di assistente e disegnatore in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazione (tabella XVIII) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 21 febbraio 1975, n. 3113, unico restando il presidente nella persona del primo dirigente Battistelli ing. Franco, è integrata con i componenti appresso indicati e suddivisa nelle seguenti sottocommissioni:

1ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Coradini ing. Alessio, direttore di divisione ad esaurimento;
Perino ing. Vincenzo, direttore di divisione ad esaurimento;
Barbagallo dott. Antonino, direttore aggiunto di divisione;
Cefaro arch. Giancarlo, direttore aggiunto di divisione.

Segretario:

Ruggeri dott. Alvaro, direttore di sezione.

2ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Maturi dott. Emilio, direttore di divisione ad esaurimento;
Scriattoli arch. Fabio, direttore di divisione ad esaurimento;
Brunetti ing. Paolo, direttore di divisione ad esaurimento;
Paleologo arch. Bianca in Imbesi, direttore aggiunto di divisione.

Segretario aggiunto:

Fucci dott. Antonio, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 26 novembre 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1976
Registro n. 2 Poste, foglio n. 358

(2931)

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli, a centocinque posti di commesso in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria del personale degli uffici (tabella X).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1975, n. 3161, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 1° settembre 1975, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli, a centocinque posti di commesso in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria del personale degli uffici (tabella X) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti ministeriali 29 luglio 1975, n. 3218, e 28 dicembre 1975, n. 3259, in corso di registrazione alla Corte dei conti, concernenti la costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Vista la lettera del 9 dicembre 1975, con la quale il direttore di sezione Tozzi dott.ssa Licia in Fabiano, ha fatto presente di non poter assolvere l'incarico di membro della suddetta commissione giudicatrice, in quanto la propria sorella ha prodotto domanda di partecipazione al concorso stesso;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di sezione Bonavita dott. Carmine è nominato membro della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli, a centocinque posti di commesso in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria del personale degli uffici (tabella X) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 13 maggio 1975, n. 3161, in sostituzione del direttore di sezione Tozzi dott.ssa Licia in Fabiano.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976
Registro n. 5 Poste, foglio n. 348

(2887)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Brescia

Con decreto 26 gennaio 1976, n. 200/San., del presidente della giunta regionale, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio nella provincia di Brescia:

Farmacie rurali:

1) Acquafredda, sede unica; 2) Anfo, sede unica; 3) Barghe, sede unica; 4) Bassano Bresciano, sede unica; 5) Berlingo, sede unica; 6) Berzo Demo, sede unica; 7) Bione, sede unica; 8) Bovegno, sede unica; 9) Brandico, sede unica; 10) Braone, sede unica; 11) Brione, sede unica; 12) Capovalle, sede unica; 13) Casto, sede unica; 14) Cerveno, sede unica; 15) Cigole, sede unica; 16) Cimbergo, sede unica; 17) Comezzano Cizzago, sede unica; 18) Corzano, sede unica; 19) Gianico, sede unica; 20) Incudine, sede unica; 21) Irma, sede unica; 22) Lavenone, sede unica; 23) Lodrino, sede unica; 24) Losine, sede unica; 25) Lozio, sede unica; 26) Maclodio, sede unica; 27) Magasa, sede unica; 28) Marmentino, sede unica; 29) Milzano, sede unica; 30) Monno, sede unica; 31) Monte Isola, sede unica; 32) Mura, sede unica; 33) Muscoline, sede unica; 34) Niardo, sede unica; 35) Ono S. Pietro, sede unica; 36) Orzinuovi, sede unica; 37) Ossimo, sede unica; 38) Paisco Loveno, sede unica; 39) Paitone, sede unica; 40) Paspardo, sede unica; 41) Pertica Alta, sede unica; 42) Pertica Bassa, sede unica; 43) Pezzaze, sede unica; 44) Preseglie, sede unica; 45) Prestine, sede unica; 46) Provaglio Val Sabbia, sede unica; 47) Puegnago, sede unica; 48) Saviore dell'Adamello, sede unica; 49) Sellero, sede unica; 50) Soiano del Lago, sede unica; 51) Sonico, sede unica; 52) Tavergnole sul Mella, sede unica; 53) Tignale, sede unica; 54) Treviso Bresciano, sede unica; 55) Vallio, sede unica; 56) Valvestino, sede unica; 57) Villachiara, sede unica; 58) Visano, sede unica; 59) Zone, sede unica.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Brescia, via Cantore, 20, entro le ore 12 del giorno 31 maggio 1976. Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia, presso l'assessorato alla Sanità della regione Lombardia in Milano, via Pontaccio, 10, presso ciascuno dei comuni in cui la sede farmaceutica è posta a concorso.

(2787)

Costituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 15/San. in data 28 settembre 1975, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del pubblico concorso per la copertura del posto di ufficiale sanitario della città di Sesto San Giovanni;

Vista la nota della prefettura di Milano n. 13/12/2130 del 28 novembre 1975, con la quale viene designato, quale rappresentante della prefettura stessa nella commissione esaminatrice in parola, il dott. Claudio Gelati, in sostituzione del dott. Ettore Materia;

Ritenuta la necessità di provvedere, con atto formale, alla chiesta sostituzione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 1382 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

In sostituzione del dott. Ettore Materia, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice indicata in premessa, quale componente il dott. Claudio Gelati, funzionario della carriera direttiva, in servizio presso la prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 17 dicembre 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(2555)

REGIONE CALABRIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 1339 del 22 ottobre 1975, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di medici condotti vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1973;

Considerato che il dott. D'Amico Nicola con tele in data 4 febbraio 1976 ha comunicato che per motivi di famiglia è impossibilitato a partecipare in qualità di componente della commissione di cui sopra;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione del dott. D'Amico Nicola quale compenente della commissione sopra citata;

Vista la designazione dei comuni interessati;

Considerato che il dott. Mario Francesco Fico, medico condotto di Petilia Policastro, è stato segnalato con più voti dopo il dott. D'Amico Nicola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Mario Francesco Fico, medico condotto di Petilia Policastro, viene nominato componente della commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa in sostituzione del dott. D'Amico Nicola, impossibilitato.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge

Catanzaro, addì 16 febbraio 1976.

Il presidente: PERUGINI

(2274)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1620 del 20 marzo 1973 relativo al bando di concorso per quattro posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1972;
Visti i verbali della commissione esaminatrice del concorso nonchè la graduatoria dei partecipanti formulata riconosciutili regolari;
Considerato che occorre provvedere alla approvazione della graduatoria;
Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti:

1. Sangari Giuseppe punti 48,767
2. Fazio Giuseppe » 45,125
3. Caminiti Carmelo » 41,121

Il presente decreto viene pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 12 febbraio 1976

Il medico provinciale: GRASSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 967 del 12 febbraio 1976 relativo all'approvazione della graduatoria dei partecipanti al concorso per posti di medico condotto vacanti nei comuni di Librizzi, di Longi, di Mongiuffi e di Montagnareale;
Considerato che occorre procedere alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso secondo l'ordine di preferenza delle sedi;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

1) il dott. Sangari Giuseppe primo classificato è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Longi;
2) il dott. Fazio Giuseppe secondo classificato è dichiarato vincitore della condotta medica di Librizzi;
3) il dott. Caminiti Carmelo, terzo classificato è dichiarato vincitore della condotta di Mongiuffi Melia.

Il posto di condotta medica di Montagnareale rimane vacante.

Il presente decreto viene pubblicato nei modi e termini di legge e trasmesso per l'esecuzione ai comuni interessati.

Messina, addì 12 febbraio 1976

Il medico provinciale: GRASSI

(2427)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 355, prot. n. 1623/75, in data 10 aprile 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1971, bandito con precedente decreto n. 70 prot. n. 7684 in data 5 dicembre 1972;
Visto il successivo decreto n. 355 prot. n. 1623/75 in data 10 aprile 1975, con il quale si è provveduto alla assegnazione delle condotte ai relativi vincitori;
Considerato che il dott. Zanini Gino vincitore della condotta medica unica del comune di Casalecchio di Reno ha rinunciato alla condotta stessa;
Ritenuto di dover procedere alla assegnazione di detta condotta ai candidati idonei che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza da ciascuno indicata nella domanda di ammissione;
Visto che il dott. Claudio Bianconi ha diritto alla nomina a termini di legge;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

La condotta medica unica del comune di Casalecchio di Reno è assegnata al dott. Claudio Bianconi.

Bologna, addì 13 febbraio 1976

Il medico provinciale: FINARELLI

(2984)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacanti nel comune di Modena.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1212 del 30 giugno 1973 e n. 683 dell'11 giugno 1975, con i quali è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per cinque posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria del comune di Modena;
Visto il proprio decreto n. 880 del 4 agosto 1975, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso;
Visto il decreto n. 1105 del 31 ottobre 1975, col quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti di rito;
Visti i verbali e la graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei redatti dalla commissione giudicatrice e, riscontratane la regolarità;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato nelle premesse, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Micagni Giovanni . . . . punti 73,444
2. Ballestri Bruno . . . . » 69,262
3. Inglima Nico . . . . » 64,900
4. Bellini Valentino . . . . » 62,413
5. Bortolotti Ugo . . . . » 60,950
6. Sbizzera Ferdinando . . . . . . » 60,000
7. Nicoletti Roberto . . . . » 59,750
8. Bertingi Giordano . . . . » 59,500
9. Rosmini Roberto . . . . » 58,710
10. Romagnoli Paolo . . . . » 57,500
11. Ventura Stefano » 57,000
12. Costi Vincenzo » 56,730
13. Nannetti Giorgio » 55,000
14. Carani Pier Giuseppe (nato il 4 aprile 1947) » 54,500
15. Cuppini Albertina (nata il 20 luglio 1950) » 54,500
16. Giuliani Valerio » 54,000
17. Pradella Erminio » 53,750
18. Giannotti Oscar . » 53,170
19. Bursi Giuliano » 52,778
20. Tenca Luigi . » 52,500

21. Obici Lucio . . . . punti 52,364
22. Giusti Giorgio . . . . » 52,000
23. Prandi Antonio (nato il 16 ottobre 1943) » 51,000
24. Brighi Paolo (nato il 4 maggio 1948) . . » 51,000
25. Cerasaro Alberto . . . . » 42,210

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura, del comune di Modena e di questo ufficio.

Modena, addì 5 gennaio 1976

Il veterinario provinciale: BENIMEO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 12 del 5 gennaio 1976, col quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Modena;

Viste le rinunce ad essere dichiarati vincitori dei posti a concorso presentate a questo ufficio dal dott. Giovanni Micagni, primo classifico, e dal dott. Ferdinando Sbizzera, sesto classificato;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e la legge della regione Emilia-Romagna 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

I veterinari dott. Bruno Balestri, dott. Nico Inglima, dottor Valentino Bellini, dott. Ugo Bortolotti e il dott. Roberto Nicoletti sono dichiarati vincitori dei cinque posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio della prefettura, del comune di Modena e di questo ufficio.

Modena, addì 29 gennaio 1976

Il veterinario provinciale: BENIMEO

(2888)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 218 in data 16 febbraio 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte veterinarie del comune di Montalto di Castro e della frazione di Grotte S. Stefano del comune di Viterbo, vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1967, i cui termini di partecipazione sono stati riaperti con provvedimento n. 651 del 22 luglio 1974;

Visto il successivo decreto n. 953 del 24 giugno 1975, concernente la costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali rassegnati dalla predetta commissione nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata;

Riconosciuta la regolarità dello svolgimento delle operazioni concorsuali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Vista la legge regionale 9 giugno 1975, n. 46;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Scipioni Dante . . . . . punti 61,108 su 100
2. Agostinelli Giuliano . . . . » 58,627 »
3. Melchiorri Giampiero . . . . » 49,225 »
4. Santarelli Evaristo . . . . » 42,500 »
5. Sebastiani Girolamo . . . . » 39,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Viterbo e a quello dei comuni interessati.

Viterbo, addì 18 febbraio 1976

Il veterinario provinciale: GIANNINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 227 in data 18 febbraio 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte veterinarie del comune di Montalto di Castro e della frazione di Grotte S. Stefano del comune di Viterbo, vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1967;

Visto l'ordine della graduatoria nonchè quello delle sedi per le quali i concorrenti hanno dichiarato di voler concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211,

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Vista la legge regionale 9 giugno 1975, n. 46;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Scipioni Dante: condotta veterinaria di Montalto di Castro;

2) Agostinelli Giuliano: condotta veterinaria della frazione di Grotte S. Stefano del comune di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Viterbo, all'albo pretorio della prefettura di Viterbo ed a quello dei comuni interessati.

Viterbo, addì 18 febbraio 1976

Il veterinario provinciale: GIANNINI

(2432)

OSPEDALE «S. PIETRO IGNEO» DI FUCECCHIO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo addetto alla divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di assistente chirurgo addetto alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fucecchio (Firenze).

(3093)

OSPEDALE «S. MARTA E S. VENERA» DI ACIREALE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 17 novembre 1975, numeri 449 e 451, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia;

due posti di assistente chirurgo addetto al servizio autonomo di guardia medica e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 3000 (da versare al tesoriere dell'ente: Cassa di risparmio V.E., agenzia di Acireale).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acireale (Catania).

(3134)

OSPEDALE «MONTE DEI POVERI» DI RUTIGLIANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente ortopedico;

un posto di assistente chirurgo;

un posto di assistente analista;

un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rutigliano (Bari), via S. Francesco d'Assisi, 194 - tel. 661086 - 661310.

(3199)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rutigliano (Bari), via S. Francesco d'Assisi, 194 - tel. 661086 - 661310.

(3200)

OSPEDALE «S. ANNA» DI COMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi climico-cliniche e microbiologiche (primariato *A*, al quale competono le analisi di microscopia clinica, ematologia, sierologia e batteriologia);

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (primariato *B*, al quale competono le analisi di biochimica ed elettroforesi);

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como, via Napoleona, 60 - tel. 260029 - 261450 - 274200.

(3177)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica;

quattro posti di assistente di chirurgia generale (divisione *B*).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como, via Napoleona, 60 - tel. 260029 - 261450 - 274200.

(3178)

OSPEDALE DI ROMANO DI LOMBARDIA E MARTINENGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 2 marzo 1976, n. 23/76, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 24 aprile 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Romano di Lombardia (Bergamo) - tel. 0363/90555-90995.

(3175)

OSPEDALE DI MATERNITÀ «S. BAMBINO» DI CATANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sette posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 14 gennaio 1976, n. 26, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania, via Tindaro, 2.

(3137)

OSPEDALE «DI VENERE» DI BARI-CARBONARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina geriatrica;
un posto di aiuto della banca del sangue;
un posto di assistente della divisione di neurologia;
un posto di assistente del centro emotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(3130)

OSPEDALE «S. MARIA DEI BATTUTI» DI CONEGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione d'urgenza del presidente 23 dicembre 1975, n. 13076, ratificata con deliberazione consiliare 9 gennaio 1976, n. 20, delle deliberazioni consiliari 22 gennaio 1976, n. 58 e 9 febbraio 1976, n. 88, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione medica I;
due posti di assistente della divisione di pediatria;
un posto di assistente del servizio di emodialisi;
tre posti di assistente della divisione di chirurgia;
due posti di assistente della divisione ortopedico-traumatologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Conegliano (Treviso) - tel. 23564.

(3131)

OSPEDALE CIVILE «S. CROCE» DI CUNEO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 21 gennaio 1976, n. 17 e 25 febbraio 1976, n. 147, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario, indetto con deliberazioni 5 marzo 1975, n. 238 e 18 giugno 1975, n. 573;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione, indetto con deliberazione 5 novembre 1975, n. 1172;

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(3176)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI AGRIGENTO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

In esecuzione della deliberazione consiliare 22 agosto 1975, n. 1242, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Agrigento.

(3135)

OSPEDALE «BARONE P. AGLIATA» DI PETRALIA SOTTANA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di chirurgia;
un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Petralia Sottana (Palermo), via Garibaldi, 149.

(3133)

OSPEDALE DI SCHIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 gennaio 1976, n. 27, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del centro trasfusionale;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di oculistica;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatica;

due posti di assistente del servizio di pronto soccorso;

due posti di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Schio (Vicenza) - tel. 27543.

(3129)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA» DI TERNI

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Terni.

(3141)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista collaboratore.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 9 giugno 1975.

Il numero dei posti è elevato da uno a due.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Terni.

(3142)

OSPEDALE «G. CECCARINI» DI RICCIONE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Riccione (Forlì), corso F.lli Cervi, 48 - telefono 41008.

(3174)

OSPEDALE CIVILE DI OZIERI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ozieri (Sassari).

(3138)

OSPEDALE CIVILE «P. COSMA» DI CAMPOSAMPIERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di aiuto e cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio trasfusionale e di immunoematologia;

un posto di assistente del servizio di radiologia;

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale dei quali uno presso il presidio di Camposanmartino (Padova);

un posto di assistente della divisione ostetrico-ginecologica;

un posto di assistente della sezione odontostomatologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Camposampiero (Padova) - tel. 049/570500.

(3173)

OSPEDALE DI BORMIO E SONDALO

Concorso a quattro posti di assistente di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio), via Zubiani, 33.

(3201)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a otto posti di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a otto posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio), via Zubiani, 33.

(3202)

OSPEDALE CIVILE «MAZZOLANI-VANDINI» DI ARGENTA

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Argenta (Ferrara) - tel. 0532/854038.

(3136)

OSPEDALE CIVILE DI CECINA

Concorso ad un posto di assistente ostetrico

In esecuzione della deliberazione consiliare 17 gennaio 1976, n. 1, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cecina (Livorno) - tel. 640012-3 - 641228.

(3132)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1976, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, sugli organi consultivi per le opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il disposto di cui all'art. 31, ultimo comma, della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, è sostituito con il seguente: «Per la partecipazione alle adunanze del comitato dei componenti che non sono amministratori o dipendenti regionali è prevista la corresponsione di un gettone di presenza di L. 10.000 lorde per ogni giorno di seduta; qualora gli stessi risiedano fuori del capoluogo regionale tale gettone è elevato a L. 15.000 lorde e sono rimborsate le spese di viaggio sostenute. Ai predetti componenti spetta altresì, per sopralluoghi e relazioni, il compenso a vacazione previsto dalle vigenti tariffe professionali ed il rimborso delle spese di viaggio sostenute».

Art. 2.

Il disposto di cui all'art. 33, ultimo comma, della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, è sostituito con il seguente: «Per la partecipazione alle adunanze della commissione dei componenti che non sono amministratori o dipendenti regionali è prevista la corresponsione di un gettone di presenza di L. 10.000 lorde per ogni giorno di seduta; qualora gli stessi risiedono fuori del capoluogo di provincia tale gettone è elevato a L. 15.000 lorde e sono rimborsate le spese di viaggio sostenute. Ai predetti componenti spetta altresì, per sopralluoghi e relazioni, il compenso a vacazione previsto dalle vigenti tariffe professionali ed il rimborso delle spese di viaggio sostenute».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 12 gennaio 1976

CAROSSINO

(1665)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1976, n. 2.

Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1975 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 30 *gennaio* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1976, n. 3.

Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1975 (terzo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 30 *gennaio* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1976, **n. 4.**

Modifica delle leggi regionali 12 maggio 1973, n. 12 e 26 maggio 1975, n. 33.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 30 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 8 della legge regionale 12 maggio 1973, n. 12, e successiva modifica di cui alla legge regionale 26 maggio 1975, n. 33, sono sostituiti dal seguente:

« Agli effetti della legge regionale 12 maggio 1973, n. 12, la giunta regionale approva progetti esecutivi, per la costruzione o il riattamento degli asili-nido, entro trenta giorni dalla ricezione.

La giunta regionale è autorizzata a procedere, per i comuni che già risultino adempienti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 22 gennaio 1976

MANCINO

(1870)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 dicembre 1975, n. **21-52**/Legisl.

Legge provinciale 28 luglio 1975, n. 27: « Istituzione della consulta provinciale dell'emigrazione ed interventi a favore degli emigrati ». - Regolamento concernente i criteri per l'applicazione dell'art. 10.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 3 *febbraio* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 10 della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 27;
Vista la deliberazione n. 10534 di data 24 dicembre 1975;

Decreta:

E' approvato il regolamento concernente i criteri per la applicazione dell'art. 10 della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 27.

Art. 1.

Domanda

Le domande di contributo, da redigersi sugli appositi moduli predisposti dall'ufficio provinciale per l'emigrazione, dovranno essere inoltrate alla giunta provinciale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) stato di famiglia, relativo alle unità componenti il nucleo familiare alla data del rimpatrio.

Nel caso di componenti uno stesso nucleo familiare rimpatriati dopo il 1° gennaio 1960 in data diversa, stato di famiglia relativo alle unità componenti il nucleo familiare ad ogni data di rimpatrio;

2) stato di famiglia relativo alle unità componenti il nucleo familiare alla data del 20 agosto 1975;

3) certificato storico anagrafico attestante la residenza del richiedente in provincia di Trento, prima dell'emigrazione.

Per i richiedenti nati in Cile, certificato storico anagrafico del padre;

4) copia fotostatica autenticata dal comune del passaporto del richiedente, limitatamente alle pagine indicanti il titolare del documento e il rimpatrio dal Cile;

5) biglietti di viaggio e documentazione relativa alle spese di trasporto effettivamente sostenute.

Art. 2.

Criterio per l'erogazione del contributo di solità

Per i nuclei familiari composti da una sola persona il contributo sarà corrisposto in un importo non inferiore a lire 500.000 e in misura uguale per tutti.

Per i nuclei familiari composti da due o più persone il contributo sarà costituito da un importo, uguale per tutti, non inferiore a L. 500.000; tale importo sarà aumentato per ciascuna persona che compone il nucleo familiare, oltre il richiedente, di una somma, pure uguale per tutti, non inferiore a L. 50.000.

Il contributo di cui al precedente comma sarà corrisposto tenendo conto delle unità che componevano il nucleo familiare alla data del rimpatrio, sempre che non abbiano cessato di farne parte prima dell'entrata in vigore della legge.

Art. 3.

Criteri per l'erogazione del sussidio per le spese di viaggio e trasporto delle masserizie

Il sussidio per le spese di viaggio e di trasporto delle masserizie sarà determinato in misura non superiore al 45 % delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1976
Registro n. 2, *foglio n.* 192

(1868)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760740)